

# L'ETÀ TRADITA. ADOLESCENZA VIOLATA E GIUSTIZIA PENALE FRA XIX E XX SECOLO

*THE BETRAYED AGE. VIOLATED ADOLESCENCE AND CRIMINAL  
JUSTICE IN 19TH AND 20TH CENTURIES*

Elisabetta Fusar Poli

Università degli studi di Brescia

*Abstract English:* In this essay, the connection between law and morality in its most pervasive dimension, namely the sexual one, is addressed through the lenses of criminal justice and crimes against the sexual sphere of the person. The central character of the analysis is the ‘typical victim’, that is the ‘teenager’, who brings together multiple elements of fragility, linked to a critical and unknown age (adolescence) and to gender, largely fueled by stereotypes and prejudices that jurisprudence between the nineteenth and twentieth centuries reveals. In particular, age proves to be a very useful analytical device: it allows us to question the sources by introducing a peculiar temporal regime which, anchored to the time of the person, differently interacts (and reacts) with the times of history, including legal history.

*Keywords:* victims of sex crimes; adolescence; gender stereotyping; history of criminal law; criminal justice.

*Abstract Italiano:* Nel presente saggio, il nesso fra diritto e morale nella sua dimensione più pervasiva, ovvero quella sessuale, è affrontato attraverso le lenti della giustizia penale e dei reati contro la sfera sessuale della persona. Protagonista dell’analisi è la ‘tipica’ vittima, la giovane ‘adolescente’, che riunisce in sé plurimi elementi di fragilità, legati a un’età critica e misconosciuta (l’adolescenza) e al genere, e in larga parte alimentati da stereotipi e pregiudizi che la giurisprudenza fra Otto e Novecento svela. In particolare l’età, si dimostra un assai utile dispositivo d’analisi: esso consente di interrogare le fonti introducendo un peculiare regime temporale che, ancorato al tempo della persona, differentemente interagisce (e reagisce) con i tempi della storia anche del diritto.

*Parole chiave:* vittime di reati sessuali; adolescenza; stereotipi di genere; storia del diritto penale; giustizia penale.

*Sommario:* 1. Un antico tema e una traccia aperta. – 2. Una fertile categoria d’analisi storica e giuridica. – 3. La “nuova nascita” fra le pieghe del diritto. – 3.1. Adolescenza: un’età per pochi. – 3.2. Immature, «strutturalmente incapaci» e «destinate da natura a mettere al mondo». – 3.3. I “reati sessuali”: incursioni nella dimensione delle persone

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 9, pagg. 243-296.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26097. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

offese, dei soggetti passivi e delle vittime. – 3.4. Fra discernimento, consenso e resistenza. – 4. Decidere «con visione più realistica e tutelatrice». – 4.1. Casistica rivelatrice. – 4. 2. La corruzione di minorenni: «in luogo della pudica fanciulla, si trova la donna libidinosa». – 5. Note conclusive anche sulla giurisprudenza come ‘mezzo di contrasto’.

*But the twilight is that of dawn and not of evening.  
It is the morning hours of beginning and not that of completing the day  
of work, and this can appeal only to those still adolescent in soul<sup>1</sup>.*

### *1. Un antico tema e una traccia aperta*

Il crinale fra morale e diritto è irto di questioni cruciali, inevitabilmente. È uno spazio scosceso per il legislatore, disseminato di quesiti ontologici ed epistemologici per la scienza giuridica, ed è anche luogo di costante tensione fra conservazione e innovazione per l'interprete, in una sorta di incessante processo adattivo della norma alla realtà e al suo mutamento. Poiché, dunque, è un crinale dialettico e mobile, dal quale è consentito scrutare trasformazioni e mutamenti profondi sia del diritto, sia del contesto in cui il diritto è immerso e sul quale il diritto agisce, esso non può che sollecitare (come ha sollecitato) l'indagine storica da molteplici profili.

A uno specifico fra essi limiterò l'attenzione entro i confini di questo studio, che guarderà all'esperienza giuridica italiana fra Otto e Novecento, a decenni, cioè, segnati da traumatiche e profonde trasformazioni sociali e culturali. Più precisamente, assumerò quale prospettiva di riferimento il rapporto fra diritto penale e morale intesa nella sua accezione positiva di ‘morale convenzionale’, o ‘pubblica’ (o ‘comune’ o ‘sociale’, com’è tipicamente definita nelle fonti del periodo considerato)<sup>2</sup> dal versante del soggetto-vittima, con la prudenza che l'approccio storico impone nell'impiego di tali categorie, al cospetto delle fonti dell'epoca considerata. Impiegherò l'età e il genere quali privilegiati strumenti d'analisi, partendo dall'ipotesi che essi siano idonei ad intercettare alcuni significativi nodi intersezionali attraverso i quali indagare l'esperienza giuridica.

Che il diritto penale, attraverso il suo apparato prescrittivo e repressivo, possa essere strumento privilegiato per imporre o consolidare una morale socialmente dominante (ritenuta tale o che si voglia affermare come tale) è dato storicamente rilevabile, sia in età liberale, quando l'estranchezza della morale alla dimensione giuridica è proclamata, sia ai tempi dello Stato autoritario, quando una certa

---

<sup>1</sup> Hall, I, 1904, p. VIII.

<sup>2</sup> In tema di morale e diritto, si veda la recente efficace sintesi per problemi offerta da Porciello, 2019, nonché Fusar Poli, 2020b (soprattutto alle note 15 e 16, anche per la bibliografia ivi riportata) e Fusar Poli, 2021.

morale diviene strumento dichiarato di governo. Il valore di “collante sociale”<sup>3</sup> che, fra gli altri, la morale dispiega, è stato oggetto di ampia riflessione filosofica<sup>4</sup> e, al contempo, è fatto storicamente rilevabile. È altrettanto difficile negare, che tale strumento di unità e omogeneizzazione appartenga agli attrezzi epistemici di legislatore, interprete e giuristi *tout court* e che, al contempo, sia esso stesso permeabile a ideologie, culture dominanti, strutture di potere. Di separazione ‘debole’ se non di connessione e interazione fra diritto e morale, pare dunque di potersi parlare in termini di teoria del diritto<sup>5</sup> e dal profilo dell’osservazione storica del fenomeno giuridico.

Altrettanto evidente è che, negato o affermato, il rapporto fra diritto e morale si gioca in larga misura, da un profilo normativo, teorico od interpretativo, sulla sessualità<sup>6</sup> e sulle implicazioni della stessa nelle relazioni che costituiscono la trama del tessuto sociale, a partire da quelle familiari<sup>7</sup>. La famiglia fra diciannovesimo e ventesimo secolo si mantiene unità primaria imperniata sul

<sup>3</sup> Nel pensiero giuridico contemporaneo, è Patrick Devlin il compiuto teorizzatore della morale quale “collante” in grado di tenere unito il gruppo sociale, messo pertanto a repentina da comportamenti ad essa contrari, ricostruiti come ‘tradimento’ che intacca il patto sociale. Se dalla sua *disintegration thesis* Devlin trae elementi per abbracciare una criticabile visione conservatrice, che assegna al diritto il compito di affermare la morale positiva a protezione della coesione sociale (cfr. Devlin, 1965), da questa teoria possiamo tuttavia cogliere utili strumenti d’analisi storica del contesto liberale e poi fascista.

<sup>4</sup> La morale così intesa, se considerata attraverso lo specifico profilo della sessualità, riporta inevitabilmente a Foucault e alla sua riflessione intorno al “dispositivo di alleanza”, che pone le relazioni sessuali al centro di meccanismi, regolati dal diritto, di conservazione dello *status quo* sociale (matrimonio, parentele, trasmissione patrimoniale), e al “dispositivo di sessualità”, che è strumentale soprattutto al controllo attraverso il corpo «come oggetto di sapere e come elemento nei rapporti di potere» (Foucault, 2019, pp. 94-95). Vedremo l’utilità euristica di entrambi questi dispositivi, intorno ai temi e per il periodo considerati. Con riguardo a questi aspetti, dalla prospettiva del corpo, si veda Fusar Poli, 2020a.

<sup>5</sup> Utili le riflessioni di Pino, 2016 e Pino, 2011 (soprattutto alle pp. 987-991 in cui sono esposte efficacemente e analizzate le tipologie di ‘relazione’ fra diritto e morale).

<sup>6</sup> Citando dal ben noto Pessina, 1906 (ove ancora si parla di *delicta carnis*, secondo le diciture tradizionali della scienza giuridica): «La moralità umana, a differenza del Diritto, è affidata in custodia al pudore, mentre il Diritto è affidato al costringimento, per la sua attuazione. Fra le violazioni della moralità ve ne ha una che fu spesso materia di incriminazione e punizione per opera dei legislatori, ed è la violazione della castità per incontinenza» (p. 259), che può configurare offesa alla moralità ‘individuale’, ‘domestica’ o ‘sociale’.

<sup>7</sup> Foucault, 2019, p. 97, ove si rileva la «fissazione del dispositivo d’alleanza e del dispositivo di sessualità nella forma della famiglia». Ben evidenzia la forza del costrutto-famiglia nel contesto della cultura giuridica d’età fascista di Renzo Villata, 2011; offre un ampio ed efficace quadro della famiglia nella dimensione giuridica anche Valsecchi, 2023 (in particolare pp. 442-452).

*pater*<sup>8</sup> e diviene archetipo dal valore propriamente istituzionale dello Stato etico fascista, cellula modulare di questo tessuto, ora a trama corporativa, in cui l'affermazione dell'individualità del soggetto appare secondaria alla realizzazione del modello sociale, che il diritto contribuisce funzionalmente a tutelare. Il ruolo programmaticamente costitutivo della famiglia, nella sua proiezione edulcorata sostenuta anche dalla politica legislativa, assume ancor maggiore evidenza nelle scelte del codice penale Rocco.

Ma dietro la narrazione, entro quelle mura domestiche, accade non infrequentemente che si consumino violenze e abusi<sup>9</sup>; proprio quella che dovrebbe essere la compatta cellula costitutiva della società diviene spazio di conflitti, esasperati dal bisogno e dall'indigenza, luogo di abbandono materiale e morale per giovani e giovanissimi, spinti a un precoce contatto col lavoro ma anche con la criminalità, agita e subita. Giovani più volte vittime: vittime di un contesto socio-culturale diseguale<sup>10</sup> e che tende ad adultizzarli, o a infantilizzarli, faticando a riconoscere la loro identità, individuale e 'di categoria', di fatto tradendone aspirazioni, desideri, pulsioni.

Le considerazioni dei prossimi paragrafi intendono aprire un varco su questi temi, seguendo tre diverse ma correlate prospettive di analisi (che in parte sto ancora esplorando attraverso le fonti archivistiche giudiziarie) relative all'Ottocento-Novecento. Le tre prospettive si riflettono nell'organizzazione di queste pagine, che si aprono con una prima parte introduttiva, dedicata all'età, e in particolare all'adolescenza, quale strumento d'indagine storica; proseguono con una parte centrale che guarda all'adolescenza nelle norme penali e nel discorso giuridico; si chiudono con una terza, che si addentra nelle pieghe della casistica giudiziaria, in particolare per cogliere entro la dimensione applicativa delle norme lo spazio d'incidenza dell'attività interpretativa e i suoi vettori.

## 2. Una fertile categoria d'analisi storica e giuridica

L'età impiegata come categoria d'analisi, in ambito storico rivela un potenziale euristico in parte ancora da sfruttare. Anche ove oggetto d'osservazione sia l'esperienza giuridica, tale categoria dischiude in effetti fertili opportunità d'indagine, introducendo un peculiare regime temporale che, ancorato al tempo

<sup>8</sup> Per stimolanti riflessioni in tema di famiglia e ruolo paterno, si veda Cavina, 2007, pp. 171 ss.; più in generale Cavina, 2012.

<sup>9</sup> Cfr. Cavina, 2022, particolarmente alle pp. 153 ss. Anche i luoghi destinati alla cura dell'infanzia abbandonata possono colpevolmente contribuire ad aggravare il disagio: si veda, quale drammatico esempio, Corte App. Trani, 17 settembre 1907, Ric. Alvarez c. Liguori, Pres. Pallone, in "Monitore dei Tribunali", 48, 1907, p. 470.

<sup>10</sup> Thierce, 1999 ben pone in luce la 'diversa' adolescenza riservata a femmine e minori in povertà, rispetto all'adolescenza-modello dei giovani maschi di buona famiglia borghese, guardando all'esperienza francese, per molti aspetti assimilabile a quella italiana, fra metà dell'Ottocento e prima guerra mondiale.

della persona, interagisce (e reagisce) con i tempi della storia<sup>11</sup>.

L'età come misura convenzionale (dunque indice oggettivo) del tempo biologico individuale è una variabile quantitativa che ricorre nella dimensione giuridica. Esercizio dei diritti politici, capacità d'agire, responsabilità civile, imputabilità penale rinviano immediatamente a soglie d'età mutabili nel tempo e nello spazio. La storia del diritto mostra che tali soglie possono differenziarsi anche in funzione di specifici fattori, *in primis* il genere<sup>12</sup>, e così, in relazione a un medesimo atto giuridico – si pensi al matrimonio in Italia dall'*Ancien Régime* alla riforma del diritto di famiglia nel 1975<sup>13</sup> – la soglia d'età che identifica la capacità del soggetto può

<sup>11</sup> Condensa in poche pagine spunti in merito ancora stimolanti Mintz, 2008, a sua volta riconoscendo un debito al seminale Scott, 1986. Si diffonde sul rapporto fra età e diritto nel corso della storia, attingendo alle radici di tale nesso e percorrendone le tracce anche normative, per il periodo che precede quello qui preso in considerazione, Pace, 2000, pp. 1-92, nel cui solco si collocano anche le riflessioni di Massironi, 2023, pp. 2-12 con riguardo alla prima età moderna.

<sup>12</sup> «Nel “trattamento” penale dei comportamenti femminili le rappresentazioni giuridiche della donna hanno un peso determinante. E` il diritto che disaggrega la nozione di donna separando lo statuto della nubile, della maritata e della vedova, della figlia di famiglia o dell'emancipata, con conseguenze non trascurabili nella formazione dei soggetti e nella elaborazione della loro stessa autocoscienza. Si può dire che l'intera condizione femminile è prodotta, condizionata, costituita, dal diritto, non meno che dall'opinione e dalle ideologie sociali. E` difficile dire, del resto, quanta sia stata la parte del diritto nella formazione di quelle ideologie: è innegabile il peso avuto dal diritto canonico, e dalla cultura che lo supportava, così come pesò la recezione del diritto romano, che ha fatto da freno forte ed efficace — per secoli — alla evoluzione della disciplina dei rapporti tra i sessi e, di riflesso, alla stessa trasformazione della qualità di quei rapporti. [...] Tutto ciò si deve non solo al semplice contenuto delle regole. Si deve al fatto che il diritto è stato tenuto lontano dalle donne e le donne lontane dal diritto fino a ieri; e non è mai esistita, per le potenziali eccezioni femminili, una ‘porta laterale di accesso’ al diritto, come c'è stata per la medicina, per le scienze della natura, per il sapere religioso, per le lettere, per le arti o per altri settori minori della conoscenza, nei quali qualche donna ha potuto impegnarsi, eccellere, e costituire una ‘storica anomalia’. Il diritto è ‘maschile’ e mascolino, e inattinibile al di fuori delle sue logiche formative interne. Si è caratterizzato sulla base del potere e del volere, sulla logica del comando, sulla struttura del normativo: e potere, volere, comando e normazione hanno avuto da sempre una indicazione maschile, gelosa e protetta con ogni mezzo possibile. Si è trattato di una esclusione culturale poggiata su una robustissima base ideologica». La lunga ma necessaria citazione, che integralmente sposo, è in Sbriccoli, 2007, pp. 1255-1256.

<sup>13</sup> Dal 1865 il Codice civile italiano prevede, sull'impronta di quello napoleonico, un'età minima per contrarre validamente matrimonio: di 15 anni per la donna e 18 per l'uomo (art. 55), e rispettivamente di 21 e 25 anni per il requisito del consenso dei genitori (o del solo padre in caso di disaccordo: art. 63). La differenza si mantiene anche successivamente, con la riforma introdotta dall'art. 1 della L. 27 maggio 1929, n. 847, che riduce le soglie a 14 e 16 rispettivamente. Si aggiunga la possibilità (non infrequente nella prassi) di ricorrere alla dispensa reale, così abbassando ulteriormente l'età matrimoniale

essere diversa fra uomini e donne in un medesimo contesto spazio-temporale.

Queste prime considerazioni portano a un secondo ordine di riflessioni, relativo alla ‘fluidità’ con la quale, sotto la superficie statica del dato normativo positivo, deve confrontarsi la categoria d’analisi che sto assumendo a riferimento. Al di là (o al di sotto) di tassonomie e nude cifre, a contatto col diritto, l’età si rivela un veicolo di complessità, riflette sistemi culturali, organizzazioni e strutture sociali e di potere precedenti e condizionanti le scelte del legislatore, così come la precomprensione dei fatti e delle norme da parte dell’interprete. La norma che incorpora tale variabile, esplicando la sua forza prescrittiva in relazione ad essa, non le recepisce passivamente come un dato, ma rielabora, per così dire, il suo substrato oggettivo (biologico e cronologico) sulla scorta di presupposti epistemici (che includono anche saperi extra-giuridici) e traduce scelte assiologiche più o meno consapevoli. Quando, ad esempio, il diritto inizia a riferirsi a “minorenni”, “a maggiore età” sottintende una «visione evolutivo-lineare» che riflette l’idea di uno sviluppo per stadi delle competenze e delle capacità della persona, che culminano in una piena maturità, in prospettiva diacronica e ‘anticipatoria’ rispetto alla condizione ‘adulta’<sup>14</sup>.

Dunque, per sintetizzare, se dal profilo del linguaggio normativo l’età opera a livello prescrittivo quale ‘fatto bruto’ a cui sono riconnesse precise conseguenze, essa altresì agisce come vettore di connotazioni socio-culturali e risulta sensibile alla storia<sup>15</sup>. È la ‘scoperta’ della minore età nel campo – ancora da dissodare, fra Otto e Novecento – psicologico e sociologico a orientare quello giuridico, e

la rinnovata dimensione epistemica ed assiologica assunta dalle peculiari caratteristiche infantili di immaturità e debolezza, diventa la chiave di volta di un sistema legale di protezione del minore diversificato rispetto all’adulto<sup>16</sup>.

a 12 anni per le donne (limite della tradizione di diritto comune, per la quale si vedano Massironi, 2023; di Renzo, 2015 e Pace, 2000) e 14 per l’uomo (art. 68). Così restano cristallizzate nella versione originaria dell’art. 84 del Codice Civile del 1942 e solo con la riforma apportata al diritto di famiglia dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 la soglia sarà uniformata fra uomini e donne e innalzata a 18 anni. Nel frattempo trascorrono decenni in cui la famiglia italiana subisce profondi mutamenti e va incontro a nuovi equilibri: sul tema rimando a Passaniti, 2011, nonché, nel contesto di storiografia più risalente ma indispensabile, Saraceno, 1992; Melograni, 1988; Ungari, 1974.

<sup>14</sup> Fanlo Cortés, 2008, p. 27.

<sup>15</sup> «Age is a concept with multiple meanings. It is a chronological marker, a set of signs posts that societies and individuals use to measure their progress through the life course [...] During the twentieth century, age became identified with developmental milestones and clearly defined norms and expectations»; l’età è collegata a «cognitive, emotional, and physiological stages of development and also with certain forms of behavior appropriate or inappropriate to people of certain ages» (Mintz, 2008, p. 91).

<sup>16</sup> Fanlo Cortés, 2008, p. 28 e più ampiamente pp. 1-37 per interessanti notazioni anche in chiave di storia del pensiero giuridico intorno ai ‘modelli interpretativi’ della minore età, che affondano le loro radici in Locke, prima ancora che nel più evocato Rousseau, anche

Si passa così da un paradigma di sostanziale “indifferenza” anche giuridica, di radice liberale a una graduale affermazione del principio del *favor minoris* connessa all'esigenza di un trattamento giuridico differenziato per i minori<sup>17</sup>.

In particolare, risultano impliciti in ‘infanzia’ o ‘adolescenza’, o ‘età adulta’, nozioni che il diritto traduce in fasce d’età per principio di tassatività, determinati presupposti circa la maturità fisica (soprattutto di ordine sessuale) o mentale del soggetto, che entrano in gioco particolarmente ove, in qualsivoglia ambito, rilevino gli elementi della consapevolezza e responsabilità, della maturità o del ‘discernimento’<sup>18</sup> e che di necessità implicano un’apertura a discipline e saperi extra-giuridici, da parte del legislatore e del giurista interprete. Ne consegue che, incorporando tali presupposti nella norma o nella sua interpretazione, il diritto li convalida e, esercitando la sua funzione prescrittiva<sup>19</sup>, conforma a essi la società e le sue dinamiche. Ciò è particolarmente evidente ove tali classi d’età intersechino altri costrutti e categorie ascrittive (come il genere, lo strato o gruppo sociale, l’etnia), anch’esse mutevoli nel tempo e nello spazio. Se pone problemi definitorii e linguistici, questa vaghezza, densa di fattori sociali e culturali, purtuttavia (e proprio per questo) diviene ricchezza euristica in prospettiva storica.

### 3. La “nuova nascita” fra le pieghe del diritto

Un discorso che abbia a oggetto l’esperienza giuridica, analizzata storicamente attraverso la lente dell’età, non può dunque che muovere dalla pregnanza della categoria ‘età’, o meglio, avvantaggiarsi di tale densità di senso, evocando le contraddizioni e le problematicità di un momento storico in cui l’attenzione per la fase evolutiva della vita umana diviene scientifica e alimenta anche il discorso giuridico. Ciò, con la consapevolezza che, non solo il confine fra le varie classi d’età è labile, ma anche la loro denominazione si rivela suscettibile di variazioni nel tempo (e da luogo a luogo), ed è comunque diffusa in modo eterogeneo nel contesto dei differenti lessici tecnici.

---

per lo stimolo scientifico offerto dalla riflessione lockeiana alla nuova teoria evolutiva dello sviluppo infantile, che da Darwin arriva al ventesimo secolo e alla pedagogia pionieristica di Piaget (pp. 25-26).

<sup>17</sup> Fanlo Cortés, 2008, pp. 28-29.

<sup>18</sup> Maturità e discernimento sono «rimasti in campo, per specificare meglio il parametro in crisi: quella rassicurante capacità di intendere e di volere, così elegante nella sua formulazione simmetrica, così inadeguata nella sua concreta vita e applicazione, specie nei confronti dei minori» (Pace Gravina, 2020, p. 175).

<sup>19</sup> D’altro canto, anche l’età gioca un ruolo normativo, una “tirannia silenziosa”: il rapporto fra tempo e corpo, nella sua dimensione fisica e psichica, impone un dover essere sociale ed etico-morale che incide anche sulla sfera soggettiva e che appare soprattutto – seppur non esclusivamente – declinato al femminile. È «quando l’accordo tra cambiamenti corporei e tempi sociali viene meno che la tirannia silenziosa dell’età si manifesta con tutto il suo potere normativo» (Diasio, 2022, p. 41).

Queste considerazioni appaiono specificamente valide per la categoria dell'adolescenza, recessiva anche da un profilo linguistico nei decenni considerati, tanto più nella dimensione giuridica: nelle norme si cela (parzialmente) dietro la ‘minore età’, è implicita nelle disposizioni destinate ai ‘fanciulli’<sup>20</sup>. Impegnarsi dunque in definizioni stipulative per avviare il nostro percorso storico-giuridico sarebbe come imboccare un sentiero fra le fonti pressoché impraticabile. L'adolescenza nel quadro normativo ottocentesco è l'età di transizione, che pare coprire, nella sua estensione massima, all'incirca l'arco temporale fra i dodici e i diciotto (se non anche ventuno) anni; emerge per sottrazione, dallo iato fra piena capacità e totale incapacità, civile e penale, ma anche nelle classificazioni operate dalle prime disposizioni in materia lavoristica (attuate in ragione della ‘forza-lavoro’) o dalle fasce d’età considerate per organizzare i cicli di studio. In questo iato si annida uno *status* soggettivo ibrido, in cui le tutele dell’infanzia sono sottoposte ad eccezioni e a valutazione caso per caso, in cui la mano benevola dello Stato e della famiglia intervengono con alterna incisività.

È una lenta e incerta emersione, quella dell'adolescenza, che si riconnette strettamente alla marcata dimensione ‘sociale’ della specifica classe d’età<sup>21</sup>. Infatti, se è vero che, «les limites, rites et frontières biologiques, législatifs et sociaux de l’adolescence sont, au même titre que ses mots, le miroir de son histoire»<sup>22</sup>, è altrettanto evidente che il diritto, come abbiamo accennato e come vedremo meglio in seguito, non solo fotografa, ma contribuisce ad affermare differenziazioni che si reggono su elementi fisici e biologici (non sempre univoci), ma anche su presupposti (e pregiudizi) culturali, soprattutto ‘di genere’.

L'adolescenza non è identificata da caratteristiche universali e incontestabili, ma è per la sua stessa natura ‘transizionale’ e fluida; pur essendo individuata nella riflessione scientifica nel corso dell’Ottocento intorno al nucleo fisiologico della pubertà, di per sé comunque variabile – fra maschio e femmina e, nello stesso genere, fra individuo ed individuo – è definita in negativo, in relazione ad altre fasce d’età dai connotati più oggettivi. In effetti, per fare ingresso nel discorso giuridico come classe d’età connotata da specifiche caratteristiche comportamentali,

<sup>20</sup> L’‘ingresso terminologico’ dell’adolescenza nel diritto positivo in Italia attende la seconda metà del Novecento: si veda la legge L. 17 ottobre 1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), non a caso destinata a regolare l’apporto lavorativo dei più giovani. La disciplina del lavoro e le relative tutele costituiscono senz’altro il campo che, insieme a quello criminale, ha presto suscitato un’attenzione specifica ai temi della minore età nella sua fascia successiva all’infanzia, ovvero quella non più ‘dipendente’ e integralmente incapace.

<sup>21</sup> Muove da tale presupposto, condiviso in queste pagine, l’analisi di Thiercé, 1999, che guarda alla «mise en scène et en discours de l’adolescence» muovendo dal ‘modello’ ottocentesco. Dalla seconda metà del diciannovesimo secolo la «formule de l’adolescence» include tre elementi essenziali, ovvero la ‘crisi’, l’‘inquadramento sociale’, la ‘pubertà’ (pp. 5-26).

<sup>22</sup> Thiercé, 1999, p. 15.

psicofisiche e cognitive, l'adolescenza attende di essere sbozzata con sufficiente chiarezza, *in primis* dalle scienze mediche e psicopedagogiche. Di fatto, per buona parte dell'Ottocento risulta appiattita, insieme all'infanzia, su una concezione di sostanziale minorazione e limitazione rispetto alla piena capacità. L'evoluzionismo e la lettura progrediente anche della linea della vita umana conferisce qualche elemento distintivo, ma comunque non un'attenzione autonoma all'adolescenza, letta in funzione dell'età adulta, quale fase preparatoria ad essa<sup>23</sup>.

Al calare dell'Ottocento, numeri e statistiche alla mano, l'età di transizione riscuote però, quasi forzosamente, la diretta attenzione dei giuristi, ma prima ancora di alienisti, antropologi e criminologi, mostrando il suo profilo 'critico', trasgressivo, irregolare e violento, quello criminale – che pare drammaticamente incarnare la perdita d'innocenza e purezza di ascendenza rousseauiana – quantitativamente rilevabile e certamente di più forte e immediato impatto sull'opinione pubblica. Lo sguardo scientifico si concentra così, in via di profilassi, su un'igiene fisica e mentale dell'adolescente impregnata di moralismo; si incentra sulla sessualità, rispondendo all'allarme sociale con approccio differenziato anche in base a fattori biologici e presunti connotati psicofisici, che finiscono per suffragare differenze di genere che si riverberano anche nel diritto. Sullo sfondo resta la nuova economia produttiva industriale con i suoi effetti collaterali sul tessuto urbano, la stratificazione sociale e le nuove forme di povertà con la scolarizzazione privilegio per pochi. Si aggiunga l'asfittica gabbia culturale che reclude ogni progetto di vita femminile entro le sbarre del matrimonio, in considerazione del quale la pubertà è studiata come preludio alla maternità, dunque nei suoi risvolti medici e biologici, o in alternativa quale concausa di patologie mentali<sup>24</sup>.

Le nuove teorie pedagogiche d'avvio Novecento, maggiormente focalizzate sugli aspetti cognitivi dei primi due decenni della vita umana, alimentano una nuova consapevolezza anche dell'adolescenza quale periodo cruciale dello sviluppo della

<sup>23</sup> Richiamo le esemplari pagine di Manzini, 1908 (pp. 387 ss.), che considerando l'età fra le cause naturali «escludenti o modificanti la personalità di diritto penale», riconduce a «criteri psico-fisiologici» il passaggio «per gradi da una forma rudimentale allo stato caratteristico dell'evoluzione completa; da un'attività psichica che si differenzia da quella degli animali superiori quasi esclusivamente per la potenzialità di divenire, si giunge ad un'attività complessa ed evoluta» (p. 389).

<sup>24</sup> Ed è il vero tema d'interesse, prevalentemente medico e biologico, con riguardo alla giovinezza femminile, e al quale sono ricondotte deterministicamente caratteristiche 'moral' tipiche dell'età: Thiercé, 1999, pp. 117 ss. «Chez la plupart des pédagogues et moralistes comme chez les médecins la fillette accède rapidement à la maturité. Des la sortie de l'enfance, ritualisée par la première communion, la jeune fille en effet semble appartenir à son sexe, à la fonction et au cadre de celui-là, la famille – celle de ses parents avant celle de son mari – plus qu'à son âge» (p. 121). Fra i primi in Italia a studiare la pubertà, anche con sguardo scientifico attento al femminile, si veda Marro, 1900.

persona, come ‘seconda nascita’<sup>25</sup>. L’adolescente inizia a essere visto come essere umano con le peculiarità che la specifica fascia d’età gli attribuisce, protagonista della fase più delicata e contraddittoria della formazione della sua personalità. Ma proprio l’afflato evoluzionistico che condiziona le prime riflessioni su questo critico momento impedisce di cogliere appieno, oltre i fenomeni che descrive come caratteristiche costanti dell’adolescenza determinate biologicamente, le variabili culturali e ambientali che ne condizionano le manifestazioni<sup>26</sup>.

L’associazionismo, in cui l’iniziativa e la partecipazione femminile (e femminista)<sup>27</sup> sono crescenti, e all’interno del quale circolano esperienze maturette oltre i confini nazionali<sup>28</sup> e teorie all’avanguardia da un profilo psicologico e pedagogico, italiane ed estere, favorisce poi, soprattutto all’aprirsi del ventesimo secolo, un approccio meno deterministico e una più viva attenzione per i nessi di interdipendenza fra società, cultura e adolescenza. Anche le correnti solidaristiche e la via della ‘giustizia sociale’, contribuendo ad approfondire lo sguardo sulla devianza, si volgono alla ricerca delle concuse d’ordine sociale<sup>29</sup>. Oltre al minore criminale si inizia a cogliere anche il minore vittima, «orfano materiale o morale», dunque

<sup>25</sup> Il riferimento, che resta vivissimo per gran parte dell’Ottocento, è qui alle teorie di Jean-Jacques Rousseau e al suo *Emile ou de l’éducation* (1762).

<sup>26</sup> *Adolescence* di Granville Stanley Hall, opera in due tomi edita a New York nel 1904, è considerato il primo lavoro scientifico organico sull’adolescenza, sui *teens*, ed è frutto di indagini condotte per anni dallo psicologo e pedagogo. Le pagine sono dense di richiami a preziosi dati (antropometrici, sociali, e in gran parte anche desunti dalle statistiche giudiziarie) tratti da indagini quantitative condotte in varie parti del mondo, inclusa l’Italia, alla cui cultura criminologica e giuridica Hall attinge ampiamente, richiamando Lombroso, Ferri, Ferrero, Mantegazza soprattutto. Il pensiero dell’antropologa Margaret Mead, dagli anni Venti del Novecento orienta poi lo studio dell’adolescenza sull’impatto dei fattori sociali, sostanzialmente negletti nell’impostazione epistemologica di Hall.

<sup>27</sup> La storiografia sull’associazionismo femminile e di ispirazione femminista, nazionale ed internazionale è vastissima, non posso dunque tentare di tracciare qui un seppur parziale quadro. Per i temi di nostro interesse in queste pagine, e nei limiti della prospettiva qui adottata, segnalo Colao, 2023, pp. 60-63 e la bibliografia ivi richiamata, nonché *inter pluribus* Gazzetta, 2018; Seveso, 2018 e Babini, 2014.

<sup>28</sup> Nel 1922, promossa dall’Unione Internazionale delle Organizzazioni Giovanili Socialiste, è pubblicata la *Dichiarazione dei diritti dell’adolescente*, incentrata come gran parte delle iniziative internazionali dell’epoca sull’arginare lo sfruttamento lavorativo minorile. Ancor più rilevante, per l’effetto di sensibilizzazione sull’opinione pubblica internazionale, è l’iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa che porta all’Unione Internazionale per il Soccorso all’Infanzia (con sede a Ginevra) e alla relativa *Dichiarazione dei diritti dell’infanzia*, redatta nel 1922 da Eglantyne Jebb e approvata dalla Società delle nazioni nel 1924, con la quale i minori sono riconosciuti titolari di diritti fondamentali propri. In merito all’eco della Dichiarazione di Ginevra anche nel dibattito giuridico italiano, sia in relazione alla legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni, sia in sede costituenti, cfr. Colao, 2019.

<sup>29</sup> Stronati, 2011 e Stronati, 2012.

una dimensione drammatica della giovinezza sin lì scorta solo in controluce e che appare ora ben evidente, proprio in relazione ai reati di tipo sessuale. Un adolescente non solo sgomenta per le sue pulsioni e la carenza dei freni inibitori, ma è anche una persona in pieno processo di crescita che, deprivata e traumatizzata, abbandonata e sfruttata, senza riferimenti educativi, diviene pericolosamente preda della criminalità e degli impulsi deviati e devianti degli adulti. Si fanno dunque sempre meno eticamente accettabili fenomeni ai quali in passato si è prestata una certa acquiescenza per amor d'ordine familiare e di tranquillità sociale.

Scipio Sighele offre esempio di questo nuovo afflato e, sulla scorta del modello anglosassone, propone un nuovo codice, non solo per i reati commessi dai minorenni, ma anche «contro i minorenni», identificando una «colpa sociale», una responsabilità collettiva. Il dibattito sulla giustizia minorile finisce per investire anche la famiglia e gli aspetti educativi e attinge alla pedagogia che è chiamata a integrare i meccanismi codicistici<sup>30</sup>. L'identificazione della specificità antropologica e sociale dell'età adolescenziale si affaccia così anche nel progetto Ferri per l'istituzione della giustizia minorile, «ultimo atto dell'Italia liberale»<sup>31</sup>.

Ma il richiamo alla collettività si appresta a diventare ben più stringente e funzionale a tutt'altre preoccupazioni con l'avvento del fascismo, con la sua vocazione autoritaristica e le esigenze rieducative del minore, subordinate a quelle dell'ordine nazionale e della "bonifica umana"<sup>32</sup>.

### *3.1. Adolescenza: un'età per pochi*

Il disagio socio-culturale è condizione propria di un'ampia fascia di minorenni fra Otto e Novecento, e proprio nell'età adolescenziale è acuito da una critica fase di transizione dal mondo dell'infanzia a quello adulto senza idonee reti di protezione, né adeguato supporto educativo e pedagogico. La scuola, come si accennava, è un fattore chiave: offre opportunità formative che possono migliorare la propria condizione sociale ed economica, ma soprattutto gli strumenti di comprensione della realtà, e nell'immediato preserva da un contatto troppo precoce con il mondo adulto e le sue asperità, anche solo, banalmente, riempiendo con attività formative e ricreative fra coetanei alcune ore della giornata.

La connessione fra istruzione, alfabetizzazione e lavoro minorile<sup>33</sup>, con

<sup>30</sup> Colao, 2016, pp. 25-27; Sighele, 1911.

<sup>31</sup> Colao, 2019, p. 327.

<sup>32</sup> «La legislazione per i minorenni, emanata tra il 1925 e il 1934, senza troppi passaggi parlamentari, da un lato costituiva lo sbocco normativo del dibattito maturato fin dai primi anni del Novecento – ripreso poi in parte anche dalla codificazione del 1930 e 1942 – dall'altro il punto di avvio di una modernizzazione nel segno della nazionalizzazione dell'infanzia» (Colao, 2019, p. 339). Sui minori come «oggetti di sperimentazione istituzionale» dal 1923, si vedano sempre ivi, pp. 340-353.

<sup>33</sup> Menziono in particolare sul tema Rossi, 2020 e Rossi, 2016, nonché Passaniti, 2014;

particolare riguardo alla condizione femminile<sup>34</sup>, è stata ampiamente illuminata dalla storiografia e può a sua volta essere messa in rapporto con quanto emerge dalla casistica giurisprudenziale, ove, attraverso le ricostruzioni in fatto e fra le righe delle argomentazioni del *decisum*, le giovani povere e non istruite, dedito precocemente a lavori umili e mal remunerate, appaiono vittime elettive di rapporti violenti o manipolatori. Rapporti che non si consumano solo fuori dalle mura domestiche, ma anche all'interno delle stesse: qui l'approfittamento (talora criminale esso stesso) della 'risorsa' da parte della stessa famiglia è dato non infrequente, ed è sottile il discriminio fra la condizione di necessità e la delinquenza, episodica od organizzata.

La scuola resta a lungo un lusso poco accessibile. Serve un obbligo scolastico più incisivo di quello timidamente introdotto con la legge Casati per il solo primo biennio del ciclo elementare e gradualmente aumentato con la legge Coppino<sup>35</sup> e la legge Orlando del 1904, sino ai quattordici della riforma Gentile<sup>36</sup>, con percorsi differenziati fra maschi e femmine che paiono ancora una volta ribadire i fondamenti di future discriminazioni lavorative<sup>37</sup> e, più ampiamente, la «missione

Ghizzoni, Polenghi, 2008 (eds.).

<sup>34</sup> Associazioni femminili e alcune figure di particolare spicco anche nel contesto degli emergenti studi pedagogici, come Mozzoni e Bronzini Majno, portano alla ribalta dell'opinione pubblica, ma anche del mondo politico, il tema della "doppia schiavitù" femminile, ovvero dello sfruttamento delle donne nel mondo del lavoro unitamente alla sua subalternità nel contesto domestico, identificando nell'istruzione uno strumento fondamentale per l'emancipazione che passa attraverso l'istruzione di bambine e adolescenti: si veda, attraverso un'analisi dei preziosi organi a stampa dell'associazionismo femminile, Seveso, 2018. Per il complesso dibattito, apertosì fra fine dell'Ottocento e primi decenni del '900, intorno all'istruzione femminile e alla discriminazione educativa, connessa a quella sociale, rimando al sempre utile volume collettaneo di Tomasi, 1982. Richiamo inoltre Ghizzoni, Polenghi, 2008 (eds.); Ascenzi, Sani, 2020 (eds.) soprattutto per la seconda sezione con contributi sul tema dell'istruzione femminile; Signori, 2023.

<sup>35</sup> Rispettivamente Legge del 15 luglio 1877, n. 3961 e Legge 8 luglio 1904, n. 407.

<sup>36</sup> Sulla riforma Gentile si veda Mattone, Moretti, Signori, 2023 (eds.), volume collettaneo che da più profili getta luce sulla nuova normativa scolastica e soprattutto universitaria, insistendo anche sull'impostazione culturale e ideologica dell'intellettuale siciliano che ne è teorico ed artefice; si vedano per un quadro generale i contributi di Gabriele Turi, Antonello Mattone e Alessandra Tarquini ed Elisa Signori, con le ampie note bibliografiche che li arricchiscono. Com'è stato ampiamente rilevato dalla storiografia, la riforma della scuola dalle elementari alle superiori ha ricadute concrete sull'impianto sociale e culturale italiano più incisive rispetto alla riforma universitaria, a partire dall'innalzamento dell'obbligo scolastico dagli 8 anni della legge Casati ai 14 della Gentile.

<sup>37</sup> Signori, 2023, pp. 133-140 soprattutto, ove si evidenzia anche la sostanziale condivisione dell'impianto a due binari predisposto da Gentile, da parte di autorevoli pedagoghi e pedagoghe dell'epoca (p. 139). L'impostazione della riforma, con riguardo alla differenziazione dei percorsi femminili, improntati alla 'realizzazione' domestica e procreativa, appare assai simile a quella che emerge dalla 'inchiesta Matteucci' di

familiare e materna» già consacrata in età liberale e perpetuata sino alla fascista. Ma per questo serve, da un lato, una nuova sensibilità – anche pubblica, attraverso un'opportuna attenzione istituzionale – nei confronti dei minori e dei processi d'apprendimento che connotano l'infanzia<sup>38</sup>, dall'altro, un tessuto sociale pronto ad accogliere una simile innovazione. L'impatto immediato, infatti, è sulla forza-lavoro disponibile per le famiglie italiane, in larga percentuale indigenti o soggette ai ritmi e alle fatiche dei lavori campestri. Di qui le resistenze più forti e più difficile da vincere: il sostentamento della famiglia prevale sull'educazione scolastica della prole.

Come risultato, nel contesto di un diffuso analfabetismo, in una realtà in cui frequentare la scuola più che un diritto è una possibilità riservata a pochi abbienti, soprattutto di sesso maschile, in generale proprio ragazze e ragazzi finiscono preda di uno spietato e incontrollato mondo del lavoro, dello sfruttamento e, in particolare le prime, di abusi. Un mondo in cui lo sproporzionato potere del 'padrone' si trasforma anche in prevaricazione, in cui giovani sono costrette ad accondiscendere agli approcci lubrifici dei datori di un lavoro più o meno regolare, o sono pronte (anche col benestare della propria famiglia) a cedere a promesse poco attendibili col miraggio di una nuova e più dignitosa vita futura.

La normativa in materia di lavoro minorile non contribuisce seriamente a disincentivare l'ordinario impiego dei più giovani in attività spesso logoranti svolte in condizioni indegne<sup>39</sup>. Si aggiunga, per la parte femminile di questa ampia fetta della popolazione particolarmente esposta al fenomeno criminale quale soggetto passivo, un ulteriore fattore di vulnerabilità, caratterizzata da un'impronta culturale profonda. Complice l'influenza cattolica<sup>40</sup>, si possono tracciare lungo il perimetro

---

metà Ottocento, ove è rappresentata nitidamente la 'missione' femminile, in grado di condizionare anche l'approccio educativo della scuola. Fra gli «uffici morali che natura le ha assegnato [...] tiene un gran luogo nella famiglia il lavoro donnesco, e però vuol essere insegnato con somma cura nelle Scuole elementari delle femmine. [...] Quindi nasce la necessità del lavoro donnesco nelle Scuole elementari e nelle normali. La cosa è evidente per le prime. Non v'hanno Scuole popolari femminili ove non si occupino per una certa parte del giorno le mani nel lavoro: e dove ciò non si fa, si deve volerlo, e misera è quella maestra che non insegna a lavorare. [...] Né il legislatore né la Direttrice d'una Scuola di tal fatta non dee dimenticare giammai la debolezza femminile, la vivacità di quelle immaginazioni, il pericolo che vogliano diventare letterate, e ciò che è peggio cessino di saper provvedere ai veri e minimi bisogni delle famiglie» (*Sulle condizioni della pubblica istruzione nel Regno d'Italia. Relazione generale presentata al Ministro dal Consiglio Superiore di Torino*, Milano, Stamperia Reale, 1865, pp. 518-519).

<sup>38</sup> Cambi, 2005 offre un essenziale e nitido panorama degli orientamenti pedagogici novecenteschi, utilmente raccolti per ispirazione ideologica e culturale.

<sup>39</sup> Cfr. *supra*, nota n. 31.

<sup>40</sup> Nella tensione fra libertà e uguaglianza tipica dell'età liberale «il caso italiano presentava la peculiarità del forte ruolo della Chiesa e dell'opinione pubblica cattolica, che poneva chiare ipoteche alla legislazione dell'Italia unita, proprio nel campo delle relazioni

delle mura domestiche i rigidi margini della inconsistente libertà individuale delle donne, per le quali è affidato alla dimensione familiare l'unico spazio d'affermazione e riconoscimento personale, l'unica possibilità di realizzazione nella vita. Un orizzonte claustrofobico che è registrato dal legislatore e, lo vedremo a breve, è corroborato dalla giurisprudenza. Fuori dalla famiglia vi è solo il lavoro, spesso duro e in condizioni di (necessariamente) tollerato sfruttamento, sin dalla tenera età<sup>41</sup>. È, questa, una realtà diffusa che trova analogie marcate nella condizione femminile anche fuori dal contesto nazionale<sup>42</sup>.

### *3.2. Immature, «strutturalmente incapaci» e «destinate da natura a mettere al mondo»*

Nonostante si riscontri una progressiva (ma eterogenea) attenzione di opinione pubblica, ed élites culturali e politiche nazionali; nonostante l'assetto sociale vada gradualmente modificandosi anche per la pressione della nuova economia industriale, il discorso giuridico si mantiene ancorato ad un sostrato culturale che dal 'tradizionale' ruolo femminile non si discosta, anzi, ad esso assegna nuovi significati portanti<sup>43</sup>. Se l'angelo del focolare si inscrive perfettamente nel disegno

familiari, della laicizzazione del matrimonio, dell'uguaglianza fra i sessi» (Alessi, 2006, p. 121).

<sup>41</sup> Sul lavoro femminile, nella storiografia giuridica più recente menziono Passaniti, 2016 (ed.) e in particolare i contributi di Ninfa Contigiani, Floriana Colao e Irene Pazzoni, nonché Stolzi, 2019. Da un profilo giurisprudenziale, è appena il caso di sottolineare come un'ampia casistica relativa ai reati di natura sessuale maturi in contesti di lavoro 'umile' o comunque connotato da una subordinazione che di fatto si traduce in sfruttamento che include ogni tipo di servizio: ricorrono soprattutto stupri e atti violenti nei confronti di ragazze impegnate nel lavoro domestico e nei campi come braccianti agricole. Paradossalmente, queste attività rappresentano in taluni casi prova sfavorevole di una eccessiva libertà consentita all'adolescente, che può essere già parzialmente corrotta o comunque più 'libertina' perché «mandata al lavoro, in campagna, con una ciurma di uomini», come si legge in Cass. Pen., 5 luglio 1935, Ric. Parisi, Pres. Natali, in "Giustizia Penale", 40, 1935, II, cc. 1539-1541. La giurisprudenza degli anni Trenta è altresì piuttosto restrittiva nell'interpretare le circostanze atte a configurare l'aggravante comune dell'art. 62, co. 11 (in termini di abuso di prestazione d'opera – anche saltuaria – ovvero di relazioni domestiche o di coabitazione): anche ove sia riconosciuta l'aggravante, il «carattere serio e onesto» della giovane è pur sempre il primo oggetto d'attenzione (si veda Cass. Pen., 11 aprile 1938, Ric. Piazza, Pres. Aloisi, 44, in "Giustizia Penale", 1939, II, cc. 46-48).

<sup>42</sup> Si vedano, fra gli esempi, Fanthou, 2008; Robertson, 2005.

<sup>43</sup> Pensando in particolare ai nuovi venti positivistici, e rilevando che essi circolano in una fase in cui si sta sviluppando un nuovo 'protagonismo' delle donne (con il loro ingresso sempre più massiccio nel mondo del lavoro e col primo femminismo), deve rilevarsi che la scienza positiva in effetti contribuisce «a cristallizzare, rafforzare e divulgare la figura tradizionale della madre e della sposa, il cui ambito di azione è esclusivamente quello domestico. Quello dell'antropologia positivista, dunque, non [è] un pensiero

liberale della famiglia quale «cellula naturale»<sup>44</sup>, la donna continua ad essere essenzialmente madre, moglie e sorella anche nei decenni seguenti, sino alla retorica fascistica, che porta questa ‘ontologia’ femminile all'estremo delle sue potenzialità. Forse in una versione meno manierata e borghese della precedente, quella fascista, è comunque una figura femminile sottomessa e, insieme al virile marito, pur sempre votata essenzialmente alla missione di procreare<sup>45</sup>. La sua intera esistenza è funzionale alla famiglia, prima quella d'origine retta dal padre, poi quella costruita sulle fondamenta del matrimonio, obiettivo personale e sociale coltivato sin dalla tenera età, destinazione scritta di un nuovo tratto di vita, questa volta sotto la *potestas* del marito<sup>46</sup>. La stessa cultura positivista nell'ambito delle scienze sociali ha consolidato la percezione della ‘inferiorità’ naturale del soggetto femminile, convertendola nella potente dimensione della

---

particolarmente originale. Basta una breve ricognizione riguardante la letteratura precedente per ipotizzare che gran parte delle ricerche degli scienziati positivistici tendessero a dare un fondamento scientifico a un sentimento e a una mentalità diffusi» (Cegna, 2020, pp. 157-158).

<sup>44</sup> Alessi, 2006, p. 126. Illumina la famiglia dell'età liberale Rizzo, 2022; per i diritti soprattutto politici, reclamati e faticosamente (seppur minimamente) conseguiti dalle donne fra Otto e Novecento, rimando anche a Tita, 2018 e Di Simone, 2017, nonché, con specifico focus sull'età fascista, Vinci, 2015.

<sup>45</sup> Il famoso medico e firmatario del Manifesto della razza, Nicola Pende, propone l'istituzione di una facoltà universitaria dedicata alle sole donne, perché si possano preparare nella gestione della casa, della famiglia, del marito e della prole (Meldini, 1975, p. 49); ma già la formazione delle “Piccole Italiane” (dagli 8 ai 14 anni) deve tendere alla futura missione di madre e sposa, giacché vi si prevede che le giovani si impegnino a «1) compiere il proprio dovere di figlia, di sorella, di scolara, di amica, con bontà e letizia anche se il dovere è talvolta faticoso. 2) Servire la Patria come la Mamma più grande, la Mamma di tutti i buoni Italiani. 3) Amare il Duce che la Patria ha resa più forte e più grande. 4) Obbedire con gioia ai superiori. 5) Avere il coraggio di opporsi a chi consiglia il male e deride l'onestà. 6) Educare il proprio corpo a vincere gli sforzi fisici e l'anima a non temere il dolore. 7) Fuggire la stupida vanità, ma amare le cose belle» (ivi, p. 68).

<sup>46</sup> «Considerate, in ragione di questa “debolezza” d'animo e di corpo, strutturalmente incapaci di governare e preservare pienamente se stesse e destinate “da natura” a mettere al mondo e allevare la progenie legittima, mogli, figlie, sorelle, giovani vedove e in generale tutte le donne “oneste” hanno trovato secolarmente (con strascichi e persistenze nel Novecento e persino nel nuovo millennio) collocazione e rifugio nell'organizzazione gerarchica della famiglia e nei suoi ambigui percorsi di tutela. La società domestica tradizionale è stata infatti tipicamente rappresentata come il luogo in cui la donna, nell'interesse dell'intero corpo sociale e a salvaguardia della propria virtù, riceve, fedele e obbediente, custodia e difesa dall'autorità del capofamiglia contro le offese a cui sarebbe esposta fuori da essa, ma sopporta anche, a beneficio dell'onore e della pace familiare, l'esercizio del suo potere correzionale, con la sua buona dose di violenza» (Testuzza, 2023, p. 74).

maternità, particolarmente funzionale alla logica dello statualismo fascista<sup>47</sup> e alle sue politiche demografiche, in cui procreazione e stirpe si intrecciano<sup>48</sup>.

Per tutti i decenni considerati, lo squilibrio fra i generi è propriamente codificato, dalle norme sulla patria potestà e sulla capacità d'agire nella sfera dei diritti civili, a quelle penali che, come vedremo, esigono dalla donna, anche di minore età, specifico rigore morale, continenza, spirito di abnegazione nel nome della famiglia, vocazione alla silenziosa sofferenza, capacità di resistenza dimostrabile in giudizio. Ne sono esempio la disciplina dell'adulterio<sup>49</sup>, o, come

<sup>47</sup> Alessi, 2006, pp. 135-137, anche sull'atteggiamento della cultura giuridica nei confronti dei movimenti emancipazionisti femminili e al femminismo, in merito ai quali cfr. Babini, 2014. Com'è stato notato, del resto, la «connessione con la funzione materna era comunque posta, dalle associazioni femminili, in virtù di un'esaltazione della specificità femminile e in virtù di una valorizzazione del ruolo materno, anche ai fini della rigenerazione della società. Purtroppo, le indicazioni ministeriali utilizzavano invece un richiamo al ruolo materno e familiare proprio per giustificare attività differenziate rivolte a bambine e bambini e un'esplicita differenza nelle finalità educative» (Seveso, 2018).

<sup>48</sup> Sulla "delinquenza contro la vita" (o delitti "contro la maternità", come si legge in alcune sentenze) si accendono dunque i riflettori fascisti. Il codice Zanardelli conosce la repressione dell'aborto (articoli dal 381 al 385), con essa tutelando il bene della vita 'in potenza'; nel codice Rocco, le fattispecie di aborto, ivi incluso quello procurato col consenso dalla donna stessa, sono ricondotte nell'alveo dei reati contro la sanità e integrità della stirpe, rendendo così evidente il nuovo bene oggetto dell'offesa, ovvero non più la vita e l'incolumità individuale, ma la razza e la nazione stessa. Lo stigma morale per la donna ne risulta conseguentemente esasperato: lo rivela la giurisprudenza che decide su una casistica sempre più ampia, soprattutto dalla seconda metà degli anni Trenta, esito evidente dell'efficacia anche della prassi ministeriale di alimentare l'iniziativa pubblica sollecitando i Procuratori generali presso le corti d'appello italiane. In giurisprudenza sono infatti ricorrenti i riferimenti (particolarmente dettagliati nelle decisioni di merito) ai rapporti trasmessi dalle questure ai procuratori, dai quali si evincono metodi d'indagine affidati a voci raccolte e dicerie, a fermi finalizzati a interrogatori incalzanti e visite ginecologiche invasive. Del resto, il Codice Rocco intende apprestare «una protezione ferma ed efficace, sia nell'interesse della vita umana, sia a tutela degli interessi della Nazione, che attengono alla politica demografica e di miglioramento dei costumi e della pubblica moralità» (*Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. Volume V: Progetto definitivo di un nuovo Codice Penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco. Parte II: Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929 (d'ora innanzi *Progetto e Relazione Rocco II*), p. 396). In merito a questi reati, a cavaliere fra libertà individuale, ordine della famiglia e 'ordine' collettivo, si vedano, anche per il profilo giurisprudenziale: Di Stefano, 2023; Fusar Poli, 2021; Garlati, 2016 e Garlati, 2012.

<sup>49</sup> L'adulterio femminile, come noto, è configurato dal legislatore unitario ottocentesco e del 1930 (art. 353 del Codice Zanardelli e art. 359 del codice Rocco) diversamente da quello maschile, che rileva solo in caso di concubinato (art. 354 e art. 560 nei due codici): il primo è reato istantaneo, ove la lesione è determinata dal congiungimento in sé, il secondo è permanente e punito in quanto causa della «sovversione dell'ordine

vedremo, il “matrimonio riparatore” *ex lege*, o ancora l’attenuante (in concreto quasi esclusivamente maschile) della causa d’onore<sup>50</sup>. Ne sono ulteriore esempio alcune scelte, come l’abolizione dello ‘stupro semplice’ nel codice Zanardelli, o l’inasprimento del trattamento penale dell’aborto in età fascista, che nelle aule di giustizia finiscono col trasformare le donne in vittime<sup>51</sup>.

Se è vero che nel corso dell’Ottocento il «modello femminile ‘poetico’, ‘cavalleresco’, è infranto», almeno apparentemente, nel nome dell’uguaglianza e della libertà, è altrettanto vero che «il giurista continua ad indicare alla donna modelli di virtù e di onore, propone freni e ammaestramenti» e la «rinnovata difesa della virtù si ottiene imponendo il silenzio e il sacrificio alla donna virtuosa», che deve “meritare” la tutela penale<sup>52</sup>. A simili esiti, peraltro, si perviene in gran parte di Europa e pure nell’area di *common law*<sup>53</sup>, dove la battaglia per l’innalzamento dell’*age of consent* diviene lama a doppio taglio, in quanto

protecting young women from sexual predation, while at the same time acknowledging that this emphasis on bodily integrity was also a function of their belief that the loss of virginity was a fate worse than death<sup>54</sup>.

---

delle famiglie» (cfr. Mortara, 1890-1891, pp. 1028-1029). Sull’adulterio fra i due codici penali e oltre, sino alla depenalizzazione, rimando alle brillanti pagine in di Renzo Villata, 2010, dalle quali emergono i contrasti dottrinali che si riverberano anche nei dibattiti che animano l’*iter legislativo* verso il codice del 1889 e poi del 1930, quando a tutela dell’“organismo familiare” vergono eretti baluardi ancora più solidi, icasticamente rappresentati dalla riunione nell’unica sede, il titolo undicesimo, dei “delitti contro la famiglia”. Affiora in quegli anni, precedenti l’approvazione del nuovo codice, una “vena ugualitaria” (p. CLXXXIV) che apre la strada alle correzioni intervenute in età repubblicana, ma solo negli anni’ 60 del Novecento, per mano della Corte Costituzionale. Sul tema, si vedano anche le interessanti considerazioni, arricchite da casistica giurisprudenziale d’età liberale, di Rizzo, 2022, pp. 27-66, nonché, per un suggestivo saggio dei profili giuridici dell’idea fascista di famiglia, Cass. Pen. 23 maggio 1941, Ric. P.M. c. Bianchi, Pres. Aloisi, in *Cassazione Penale*, 56, 1941, cc. 957-964, per un caso di maltrattamenti in famiglia, fattispecie esclusa in caso di convivenza *more uxorio*, per quanto con prole, sulla scorta di una visione rigidamente ancorata alla sussistenza del vincolo matrimoniale.

<sup>50</sup> Acuti spunti in tema di «emozioni virili» sono offerti da Musumeci, 2015, pp. 164 ss.

<sup>51</sup> Sulla mistificazione del consenso femminile, con riguardo ai reati sessuali e in generale sulle «relazioni esistenti tra costruzioni dogmatiche e mentalità, tra scelta delle tutele giuridiche ed immagini femminili offerte dal discorso giuridico», si veda Cazzetta, 1997 e più ampiamente Cazzetta, 1999.

<sup>52</sup> Le citazioni del periodo sono tratte da Cazzetta, 1997, pp. 454, 455 e 459.

<sup>53</sup> Fra l’Ottocento e il Novecento, si può parlare di un «trans-Atlantic movement of shared ideas, concerns and practices» che identifica un approccio umanitario alla questione della protezione di fanciulli e giovani: «[m]odernity, whether in London, Paris, or New York, threatened them with similar perils» (Grossberg, 2003, p. 215).

<sup>54</sup> Ehrlich, 2009, p. 245 e, in generale, sulla definizione dell’età del consenso fra Inghilterra e Stati Uniti. Intorno alla *age of consent* non solo si ritagliano i confini del «right of male access to the adolescent female body», ma si costruisce anche in ambito giuridico

Nel corso del Novecento, ben poco sembra essere mutato nella dimensione giuridica, se non la retorica legittimante lo sguardo sul femminile: pur nella consapevolezza dei mutamenti sociali e culturali in corso, diverse strategie discorsive messe in campo, alimentate dal totalitarismo, strumentalmente piegano a nuovi fini vecchi strumenti e continuano a soffocare le voci di giovani donne nel nome di un nuovo ordine sociale guidato dalla mano statuale. L'adolescente di sesso femminile resta «minorenne atta al matrimonio», con quanto ne consegue in termini di configurazione dei suoi diritti, o meglio, di distorsione e di tradimento degli stessi<sup>55</sup>.

### *3.3. I “reati sessuali”: incursioni nella dimensione delle persone offese, dei soggetti passivi e delle vittime*

Fra i «reati a condotta eticamente pregnante»<sup>56</sup>, quelli che coinvolgono la sfera sessuale e l'ordine familiare (un binomio pressoché inscindibile negli anni dall'unificazione nazionale al fascismo) investono drammaticamente il mondo della fanciullezza e adolescenza. Ce lo confermano le riflessioni della dottrina dell'epoca e ce lo mostra con crudezza la casistica portata alla cognizione di tribunali e corti nazionali, ma che certamente si trascina, quale piaga dei costumi ampiamente sommersa, sin da prima dell'unificazione, in tutta la penisola<sup>57</sup>. Questa osservazione generale è consentita già a una preliminare disamina dell'attività dell'interprete, inclusi alcuni campioni significativi della giurisprudenza di merito, ed è distillata attraverso la messe di dati e informazioni che sono elargite dalle

---

un'immagine femminile priva di passioni e pulsioni, che corrisponde ai *desiderata* della borghesia e al suo modello di ordine sociale: «[y]oung women were cast as the perpetual victims of male desire, thus obscuring the possibility that some sexual encounters may have been consensual. As now confirmed by the law, sex was something that was done to young women, rather than something they might have chosen to engage in. Likewise, virginity was something that men stole from women, rather than something that a woman might choose to part with» (p. 242). Sull'età del consenso nell'esperienza americana, si vedano anche Robertson, 2005 e Grossberg, 2003.

<sup>55</sup> Cfr. Cazzetta, 1999, p. 360, ove in nota, richiamando De Luca, 1910, Manfredini 1915 e Manfredini 1918, si pone in luce la dottrina d'età liberale che vede l'incongruenza fra la congiunzione carnale con minore di anni sedici come delitto e la presunzione di violenza solo per le minori di anni dodici, nonché con gli articoli 55 e 68 del Codice civile in materia di matrimonio civile, e le oscillazioni della giurisprudenza al riguardo.

<sup>56</sup> Ovvero «che spiccano per la estremità rispetto alla ‘normale’ valenza etica delle condotte penalmente rilevanti» (Donini, 2010, pp. 42 ss.).

<sup>57</sup> Per quanto concerne la dottrina giuridica fra Sette e Novecento in tema di reati a sfondo sessuale sulle donne in rapporto con la costruzione giuridica del consenso, della libera volontà femminile in relazione all'onestà, il riferimento necessario è a Cazzetta 1999; in prevalente chiave storico-sociale, con attenzione alla casistica giurisprudenziale, si veda Radica, 2017 per l'area toscana in particolare e per utili riferimenti bibliografici, Rizzo, 2022.

carte d'archivio e dalle riviste giuridiche, nonché confermata dalle statistiche ministeriali disponibili<sup>58</sup>.

Sempre in termini generali, le fattispecie di reato oggetto della nostra attenzione sono indicative di un diritto penale che – dalla norma alla sua applicazione – appare abdicare al (o faintendere il) principio di offensività, od equivocare il bene giuridico lesò<sup>59</sup>, ammettendo la tutela del sentimento comune (si pensi al non ben identificato ‘pudore’ od ‘onore’) e configurando delitti per i quali il disagio o il sussulto pubblico di sdegno in cui si sostanzia lo ‘scandalo’ (parola «troppo diafana» anche per Carrara<sup>60</sup>) è condizione obiettiva di punibilità e le condotte sono tipizzate solo vagamente. Il disvalore si appunta sulla lesione di interessi letti in una dimensione prevalentemente sociale o collettiva, anche se individuali; non solo il paradigma vittimario è ben lungi dall'affacciarsi, ma appare tendenzialmente secondaria l'attenzione per il soggetto passivo, pur se minorenne, e funzionale semmai a delineare il profilo del reo<sup>61</sup>. Come vedremo chiaramente a breve, infatti, esiste un frequente scollamento, una non completa sovrappponibilità fra i soggetti (individuali o collettivi) titolari dell'interesse protetto attraverso le norme incriminatrici e i soggetti che patiscono un pregiudizio al corpo o alla psiche direttamente o indirettamente derivante dal fatto di reato.

In linea di massima, si intercetta entro il dato normativo (anche nelle scelte sistematiche del legislatore), con le sue trasformazioni fra Otto e Novecento, un instabile assetto – esito anche di variabili politiche legislative – fra tutela e repressione, fra disvalore sociale e concreta offensività della condotta, che, in relazione alla categoria di delitti qui considerati, chiama direttamente in causa anche il fattore età e (in modo evidente in sede applicativa delle norme) l'elemento genere, veicolando un chiaro substrato epistemico di riferimento.

### *3.4. Fra discernimento, consenso e resistenza*

La categoria del ‘discernimento’, che evoca originariamente la capacità di distinguere il bene dal male, e che viene cristallizzata nelle disposizioni del codice

<sup>58</sup> La rilevazione statistica dei dati prende avvio nel 1872, con l'istituzione dell'Ufficio della statistica giudiziaria (R.D. nel 22 dicembre 1872) presso il Ministero della giustizia, ove opera una Commissione adibita a coordinare e supervisionare la registrazione dei dati forniti da tutti gli uffici giudiziari (tranne le preture) in relazione ai giudizi penali. Il sistema è concretamente operativo dal 1879, in via sperimentale e poi gradualmente messo a regime. Temporaneamente passato al ministero dell'Agricoltura, solo con la legge n. 402 del 24 marzo 1938 (G.U. n. 101 del 4 maggio 1938), l'attività di raccolta ed elaborazione statistica dei dati è attribuita all'Istat.

<sup>59</sup> La dogmatica del bene giuridico deve molto alla riflessione di Arturo Rocco e in particolare alle sue teorizzazioni in Art. Rocco, 1913, pp. 272 ss.

<sup>60</sup> Carrara, 1888, p. 583.

<sup>61</sup> Cfr. Venturoli, 2015 e Giglioli, 2024 per utili spunti, anche critici sul ‘paradigma vittimario’ e le sue derive.

Zanardelli, è forse il più significativo indicatore normativo di un'attenzione specifica (del legislatore e così come della scienza giuridica) per le persone di minore età in ambito penale<sup>62</sup>. Categoria inafferrabile, in cui intelletto ed elementi riconducibili alla morale si confondono, essa riflette secondo la cultura dei tempi un concetto di 'maturità' del minore, affidato alla riflessione della scienza giuridica la quale, però, cercando appigli nelle scienze sociali, si smarrisce in contraddizioni o si polarizza fra opposte posizioni dottrinali. La giurisprudenza, dal canto suo, immersa in una variegata e crescente casistica, ora cerca appigli nelle teorie dominanti, ora pare affidarsi al senso comune e al pregiudizio, scrutando condotte e profili soggettivi, con sguardo che oscilla fra cipiglio intransigente e paternalismo.

Nella cultura giuridica dell’Otto-Novecento, di discernimento si discute a proposito dell’imputabilità dei minori, sull’onda emergenziale alimentata da primi rilievi statistici, e alla luce del codice penale liberale, che compatta negli articoli dal 54 al 56 e 58 l’esiguo spazio del diritto penale minorile. Qui, la non imputabilità è prevista di regola per il minore d’età inferiore ai nove anni, mentre solo nel caso in cui «non risulti che abbia agito con discernimento», per la fascia d’età fra i nove e i quattordici<sup>63</sup>. Le pene sono proporzionalmente ridotte, secondo due fasce d’età (dai 14 ai 18 e dai 18 ai 21), per i soggetti che siano ritenuti dotati di capacità di discernimento e colpevoli<sup>64</sup>.

Il ‘discernimento’ approda al codice Zanardelli accompagnato da contrasti in dottrina<sup>65</sup>, anche relativi all’età di riferimento «oltrepassata la quale l’uomo

<sup>62</sup> Punto di riferimento per qualsiasi riflessione o indagine in tema di discernimento nella storia del diritto è Pace, 2000, particolarmente alle pp. 93 ss. per il periodo qui di nostro interesse.

<sup>63</sup> Che «il minore sia rinchiuso» in un istituto di educazione e correzione è possibilità valutata dal Presidente del tribunale civile per il soggetto non imputabile in caso siano astrattamente configurabili reati gravi, mentre è previsto come pena sostitutiva del carcere in caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale per il minore fra i 9 e i 14 anni ritenuto dotato di discernimento e colpevole (artt. 53 e 54). L’istituto di correzione è opzione alternativa al carcere, a discrezione del giudice, nel caso di condanna per i ragazzi fra i 14 e i 18 anni (art. 55). Per considerazioni che sintetizzano perfettamente l’approccio del legislatore liberale al tema, attraverso lo sguardo di uno dei protagonisti della codificazione, si veda Impallomeni, 1890, II, pp. 189 ss.

<sup>64</sup> Nella versione originaria del progetto, «l’età maggiore per gli effetti penali» è rappresentata dai diciotto anni e la fascia che va dai 14 ai 18 è appunto identificata espressamente come ‘adolescenza’ (cfr. *Progetto del Codice Penale per il Regno d’Italia e Disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli)*. Seduta del 22 novembre 1887, Roma, Stamperia Reale, 1887 (d’ora innanzi *Progetto Zanardelli*), p. 175).

<sup>65</sup> Cfr. Pace, 2000, pp. 103-131. Carrara e Pessina sono fra i primi ad affrontare compiutamente il tema (con Pessina già aperto alle nuove teorie evoluzionistiche), entrambi espressione dell’ideologia borghese dominante all’epoca, per quanto messa alla prova dagli stimoli della dottrina straniera, soprattutto tedesca e franco-belga. Da quest’ultima in particolare, con l’acuta riflessione di Jacques Joseph Haus, che propone

è pienamente responsabile», diversa nelle varie legislazioni europee per via del «diverso sviluppo delle facoltà umane nelle varie regioni della terra»<sup>66</sup>. Si mantiene una forte impronta liberale, ancorata al volontarismo, ma si affacciano le suggestioni del determinismo darwiniano e della Scuola penale positiva: la concreta preoccupazione rispetto ai minori è, negli anni Settanta e Ottanta del XIX secolo, la repressione della criminalità in crescita loro attribuita, in un contesto in cui, sostanzialmente, il fanciullo è assimilato all'alienato<sup>67</sup>.

L'adolescenza è, da un lato, una categoria indecifrabile per connotati e confini temporali, dall'altro, qualcosa di malleabile e raddrizzabile, ed è riconosciuta alla società stessa una sorta di paternalistico *ius corrigendi* collettivo e pubblico nei suoi confronti<sup>68</sup>, anche attraverso gli strumenti offerti dal diritto penale.

L'approccio non muta quando l'impatto della Scuola positiva si fa più incisivo al tramontare del secolo e l'attenzione dei giuristi, sulla scorta degli studi di psicologi, antropologi e criminologi, si concentra sulla pericolosità sociale dei

---

una ricostruzione “legale” del discernimento, disancorata dall’elemento etico-morale (Pace, 2000, pp. 128-130), arrivano i primi robusti colpi alla struttura consolidata del discernimento. In Italia, una voce particolarmente critica nei confronti del discernimento così come tradizionalmente configurato, è quella del giurista pisano Ugo Conti (pp. 133-140), che peraltro testimonia un’attenzione non secondaria proprio alla fase dell’adolescenza, da lui ricondotta alla fascia d’età fra i 9 e i quindici anni, definita anche della ‘impubertà’. Anche un clinico come Paolo Mantegazza si unisce al dibattito manifestando una certa *vis polemica* nei confronti del discernimento e identificando la fase ‘crepuscolare’ corrispondente a una sorta di ‘semiresponsabilità’ per gli anni dai dodici ai diciotto, coincidenti con la ‘pubertà’ (pp. 141-142). Notiamo dunque una certa fluidità dei margini della classe d’età corrispondente all’adolescenza, che si sostanzia in una fase di transizione e progressivo avvicinamento alla «soglia della responsabilità e della punibilità». Carrara, che considera l’età una causa fisiologica alla luce della quale graduare il reato in rapporto «all’intelletto dell’agente», distingue la minore età in quattro fasce: le due intermedie, grossomodo corrispondenti all’adolescenza (coprono l’arco dai 12 ai 18 anni), sono quella «impubertà prossima alla minorità», fino ai quattordici anni, e quella della «minorenna», dai quattordici ai diciotto (cfr. Carrara, 1871, pp. 146-149; in generale sulla rilevanza dell’età e sulla sua incidenza sull’imputabilità alla luce di valutazioni che combinano «i principii della scienza con l’osservazione dei fenomeni della natura», cfr. pp. 142 ss.).

<sup>66</sup> Zanardelli inizialmente propende per una differenziazione fra età della responsabilità penale e maggiore età: *Progetto Zanardelli*, pp. 175-176.

<sup>67</sup> Enrico Pessina, in particolare, identifica fra infanzia e giovinezza il periodo dell’adolescenza che, configurandosi come periodo di transizione fra i due, «in cui rimane il dubbio se l’intelligenza sia svolta», richiede da parte del giudice una specifica valutazione circa la «capacità di dolo» (cfr. Pace, 2000, pp. 108-109, ove si fa riferimento in particolare alle pagine degli *Elementi di diritto penale* editi nel 1870).

<sup>68</sup> *Relazione a S.M. il Re del Ministro guardasigilli (Zanardelli) nell’udienza del 30 giugno 1889 per l’approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, Roma, Stamperia Reale, 1889, p.45.

minori e sulle componenti che la determinano. Al fine di preservare la tranquillità e l'ordine borghese, si guarda quasi esclusivamente al giovane delinquente con l'obiettivo di rimuovere in via preventiva le cause della devianza o di attutirne gli effetti. Rilevano l'immaturità, l'incompiutezza, l'irresponsabilità e la pericolosità dell'adolescente quale potenziale delinquente e, dunque, fattore imprevedibile di squilibrio e sconvolgimento<sup>69</sup>.

Una nuova aria inizia comunque a circolare con l'avvio del Novecento e la ben nota 'circolare Orlando'<sup>70</sup>, che traccia il solco e la direzione verso l'istituzione dei tribunali minorili e che, soprattutto, traduce in un provvedimento a metà strada fra le linee guida e la *soft law* una nuova «considerazione umanitaria del problema della delinquenza minorile», attribuibile soprattutto a fattori sociali<sup>71</sup>. Patronati sorti un po' in tutta la penisola e gli esempi stranieri (*la Loi relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés* del 1898, il *Children Act*

<sup>69</sup> L'adolescenza come è «intéressant mais dangereux» assurge all'attenzione del legislatore francese dagli anni Novanta dell'Ottocento, con la *Loi modifiant les articles 66 et 67 du Code pénal, 340 du Code d'instruction criminelle, et fixant la majorité pénale à l'âge de dix-huit ans* del 12 avril 1906, e il dibattito dottrinale connesso, confluito anche nelle discussioni sulla successiva *Loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée*. Per interessanti considerazioni sul risalto normativo all'adolescenza nell'esperienza francese in ambito penale e sul rapporto fra legislazione penale ed età della vita, attraverso il dispositivo della 'minorità', rimando a Quincy-Lefebvre, 2016, particolarmente alle pp. 21 ss.

<sup>70</sup> Sulla circolare dell'11 maggio 1908, rimando a Lucifer, 1925; nella storiografia, si vedano Colao 2016, pp. 20 ss.; Passaniti, 2014; Stronati, 2011, pp. 830 ss.

<sup>71</sup> Pace, 2000, p. 155 ss.; si veda anche Guarnieri 2008. Appare di significativo rilievo nella nostra prospettiva, la circostanza che Orlando, prendendo in considerazione in chiave comparatistica le esperienze straniere in materia di trattamento del minore-criminale, guardi all'esempio dell'Ungheria e a «quella che chiama "la dichiarazione dei diritti dell'uomo adolescente che si contiene, così espressiva di sociale pietà, nella legge ungherese del 1901, secondo la quale tutti i fanciulli materialmente abbandonati, minori dei 15 anni, sono proclamati figli dello Stato"» (Stronati, 2011, p. 833 e Colao, 2016, p. 7). Orlando apre significativamente i lavori della Commissione Reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza minorile alla 'voce femminile', con Ersilia Majno e Lucy Bartlett, le quali «avevano portato nei lavori della Commissione un elemento che difficilmente gli uomini avrebbero potuto portarvi: non cioè la cultura giuridica, ma il sentimento; non il raziocinio, ma l'intuito; non la piccola preoccupazione di modificare qualche articolo di legge, ma la grande esatta visione della complessità morale dell'immenso problema. Ed Ersilia Majno era stata italiana geniale nel suo grido contro le ingiustizie dei Codici e le ipocrisie della società; e Miss Lucy Bartlett (ora, signora Re-Bartlett) era stata anglicamente precisa nell'indicare alcuni pratici e immediati rimedii al male che lamentiamo. La Commissione si era inorgogliata di queste due competenze femminili che davano calore d'affetto e valor d'esperienza ai sereni studi giuridici e alle obiettive constatazioni sociologiche degli uomini» (Sighele, 1911. 54-55).

inglese del 1908 e le esperienze statunitensi in particolare)<sup>72</sup> alimentano una nuova postura che del fenomeno della delinquenza giovanile fa cogliere la faccia sin qui lasciata in ombra: la vulnerabilità dell'età, con l'esigenza di tutela e assistenza<sup>73</sup> che ne discende.

Con la codificazione penale d'età fascista, il discernimento (e insieme, si ritiene, i residui della rilevanza 'morale' della condotta che esso porta con sé) è rimosso dal dettato normativo<sup>74</sup> e anche per i minori lo snodo è quello dell'imputabilità, il cui discriminio è ora fissato all'età di diciotto anni, mentre i quattordici sono il nuovo termine che, riconlegato alla pubertà, segna l'avvio del periodo di 'formazione' da un profilo fisico e psichico, a decorrere dal quale la sussistenza della capacità giuridica penale<sup>75</sup>, in termini di «normalità psichica» è affidata

<sup>72</sup> Sulla *Loi* francese, adottata il 24 luglio 1898, la storiografia è abbondante, ma in particolare segnalo, per pluralità di prospettive e attenzione al dibattito non solo giuridico intorno al minore come vittima nell'esperienza francese, il numero monografico della *Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"*, 1999/2, dedicato a *Cent ans de répressions des violences à enfants*. Per quanto riguarda il *Children Act* del 1908 e la *Statute Law* americana, nel variegato panorama federale in tema di fanciulli e giovani, richiamo Robertson, 2005 e l'ampio apparato bibliografico ivi riportato; in merito all'attenzione della dottrina e del legislatore italiano alle esperienze anglosassoni, si vedano Colao, 2016 e Colao, 2019.

<sup>73</sup> Eloquenti a tal proposito i contenuti che negli anni Venti del Novecento appaiono sulle pagine de *La Scuola Positiva* (Pace, 2000, p. 161 ss.). Il dibattito dottrinale e le incertezze del legislatore, l'impegno della società civile e della politica, con riguardo alla giustizia minorile, soprattutto nei primi decenni del Novecento, appaiono nitidamente nel ricco quadro offerto in Colao 2016, da cui emergono le voci attente a una 'giustizia educatrice' con riguardo alla criminalità minorile, ma anche più in generale il tema della protezione dell'infanzia, connesso alla crisi sociale e alla impotenza della famiglia.

<sup>74</sup> La categoria sparisce dal dettato normativo del codice fascista, ma resta la sua forza evocativa e non se ne smarrisce definitivamente la pregnanza nel discorso giuridico, sia in ambito penale che civile. L'impiego del discernimento con riferimento alla sfera delle competenze intellettive e cognitive, si consolida poi nella civilistica dalla fine del XX secolo, quale *quid pluris* rispetto alla capacità d'agire da accertare caso per caso, dopo aver fatto storicamente la sua comparsa normativa in ambito penalistico. Su questo andamento carsico, sino alla ricomparsa negli anni '60-'70 del secolo ventesimo, cfr. Fanlo Cortés, 2006 , pp. 41-42, specialmente alle nn. 77 e 78 e Pace, 2000, pp. 93 ss.

<sup>75</sup> Il legislatore fa espressamente riferimento all'adolescenza, o meglio alla 'pubertà' per identificare le fasce d'età di riferimento: «la grande maggioranza delle Università, delle Magistrature e del Foro ha approvato il sistema del Progetto, perché ha riconosciuto che il 14° anno coincide, nel maggior numero delle persone, con i fenomeni della pubertà, decisivi della formazione fisica e psichica dell'individuo. È indiscutibile poi che la maturità psichica è raggiunta nel 18° anno, così da apparire ingiustificata ogni riduzione d'imputabilità o di pena per i maggiori degli anni 18 e minori degli anni 21. Il criterio determinatore della imputabilità dei maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18 è dato, non già dall' elemento del discernimento, impreciso, incerto, vago al punto, da fornir argomento a molte discussioni per fissarne il contenuto e l'estensione, ma dalla

caso per caso alla valutazione del giudice<sup>76</sup>. La preoccupazione principale, evidente anche dall'introduzione dell'istituto del perdono giudiziale, è evitare che giovani e giovanissimi siano irreversibilmente risucchiati nella dimensione delinquenziale anche per il potente effetto criminogeno della pena, o meglio, dei luoghi d'espiazione della stessa. Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1404 istitutivo del Tribunale per i minorenni, ove operano anche esperti del settore psicosociale, accende definitivamente i riflettori sui fattori di cui la delinquenza minorile è prodotto e vittima.

Se, infatti, il disagio concorre sensibilmente a generare delinquenza minorile, non meno stretta è la connessione fra deprivazione materiale e morale ed esposizione passiva al crimine di fanciulli e giovani. Il tema, tuttavia, appare decisamente residuale nella riflessione della scienza giuridica otto-novecentesca, concentrata sull'allarme sociale destato dal giovane che agisce il crimine, e meno sensibile al fenomeno in larga parte occulto – soprattutto ove legato al contesto familiare protetto da coltri di riserbo – dei minori vittima di violenza.

Il discernimento, che pure ha attirato su di sé una utile riflessione sulla rilevanza specifica delle capacità cognitive dei minori, sulla loro ‘maturità’, trova un suo speculare riflesso, dal lato passivo dei reati sessuali, nelle disposizioni che assumono l’età a riferimento in relazione a circostanze aggravanti, ovvero presunzioni di colpevolezza, o quale elemento costitutivo della fattispecie. Nell’esperienza anglosassone e americana a questi limiti d’età è espressamente riconnessa la cosiddetta *age of consent*<sup>77</sup>, la cui determinazione è affidata talora a *statutes*, più spesso alla *case law*, e che indica, appunto, l’età compiuta la quale possa manifestarsi un consenso giuridicamente valido al rapporto sessuale, sulla scorta di un ragionevole livello di maturità.

In Italia, la questione, almeno da come emerge nella dottrina che si esprime intorno ai reati sessuali, pare assumere una declinazione peculiare, alla luce della

sussistenza, nel soggetto, della capacità d'intendere e di volere, ossia della normalità psichica, che, secondo l'articolo 88, è il presupposto necessario della imputabilità» (*Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. Volume V: Progetto definitivo di un nuovo Codice Penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco. Parte I: Relazione sul Libro I del Progetto*, Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, pp. 146-147).

<sup>76</sup> Si vedano i definitivi articoli 100 e 101 del codice Rocco. Resta alla giurisprudenza accertare gli elementi della “normalità psichica”, ovvero della capacità del minore «di ben intendere ciò che fa e di valutare eticamente la propria azione», fra i quali anche «gli studi elementari compiuti» (Cass. Pen. 11 luglio 1940, Ricc. Virgilio e P.M. e Casola ed Altri, Pres. Rende, 45. 1940, II, cc. 639-643).

<sup>77</sup> Il movimento inglese per la protezione dell'infanzia ottiene grande risalto negli Stati Uniti, ove la nuova sensibilità per l'infanzia è testimoniata dall'istituzione nel 1874 della *New York Society for the Prevention of Cruelty to Children* e dall'innalzamento della *age of consent* da dodici a sedici anni (Robertson, 2005 e Grossberg, 2003). Cfr. *supra*, nota n. 54.

circostanza che il soggetto passivo è pressoché sempre di sesso femminile. E tipicamente alla fanciulla pensa il legislatore configurando i reati di stupro violento (ovvero violenza carnale, per impiegare il linguaggio codicistico<sup>78</sup>) aggravato, ratto, corruzione; alla fanciulla guarda il giudice col bagaglio epistemico di una precisa epoca, in cui sulla lettura del consenso femminile, come è chiaramente messo in evidenza da acuta storiografia<sup>79</sup>, incidono profondamente fattori culturali e sociali, non meno che orientamenti dottrinali e precedenti giurisprudenziali.

«La ricerca della vittima degna della protezione è ricerca della ‘vera vittima’, della vittima dalle volizioni oneste»<sup>80</sup> e questo vale anche nel momento in cui ad essere violata è una persona di giovane età, non più ‘protetta’ dalla presunzione di colpevolezza posta a scudo della fanciullezza, tantomeno se di sesso femminile. Perché, in tal caso, si ricercano la malizia, la seduzione, la corruzione pregressa, che valgono, non tanto a provare il consenso, ma il mancato dissenso se non la subdola provocazione dell’agente, dunque l’immoralità della stessa persona offesa (la originaria ‘vittima’), che trascolora nel ruolo di correia o istigatrice.

Come può declinarsi questa impostazione (o narrazione) nella giurisprudenza è la domanda alla quale proverò a rispondere nei paragrafi seguenti.

#### *4. Decidere «con visione più realistica e tutelatrice»*

Il dibattito della scienza giuridica, come abbiamo visto, è essenzialmente concentrato sul profilo del minore-criminale, sugli *apaches*, per usare un neologismo parigino della *Belle Époque*<sup>81</sup>, ma come s’è visto, nel corso del Novecento, anche sulla scorta di un’attenzione internazionale condivisa<sup>82</sup>, emerge il lato ancor più oscuro del minore-vittima. Conferenze la cui eco rimbalza da un confine nazionale all’altro, commissioni di studio, associazioni sciorinano dati di variabile accuratezza, che tuttavia hanno un elemento in comune: la superficie resa visibile delle statistiche criminali non rappresenta che in parte l’entità del

<sup>78</sup> La scelta di denominazione effettuata dal legislatore italiano sin dal 1889, sulla scorta di quello toscano del 1853, si allontana dall’opzione del codice sardo dal 1859, che appunto impiega il termine ‘stupro’ che però «si mantiene tuttora nell’uso volgare» (Manzini, 1936, pp. 245-246). Il nuovo articolo 609 bis, come noto, dal 1996 adotta il sintagma “violenza sessuale”.

<sup>79</sup> Resta imprescindibile in tema Cazzetta, 1999.

<sup>80</sup> Cazzetta 1999, p. 399.

<sup>81</sup> All’oscura e distorta immagine delle popolazioni indigene dell’America Latina è affidata la rappresentazione della preoccupante criminalità delle bande giovanili parigine fra Otto e Novecento, vero e propria questione sociale in grado di scuotere definitivamente l’attenzione del legislatore con riguardo alla giustizia minorile: si veda in proposito Pierret, 2013 e, per cogliere l’allarme sociale dell’epoca, nonché lo sguardo sull’età adolescenziale, Duprat, 1909.

<sup>82</sup> Grande risalto riscuote la c.d. “Carta di Ginevra”, del 1924, ovvero la *Dichiarazione dei diritti dell’infanzia* per la quale rinvio alla nota n. 28.

fenomeno.

Aldilà dei fenomeni sociali, che qui diamo per presupposti nella loro drammatica emergenza, interessa a questo punto interrogare la fonte giurisprudenziale ove sia impegnata a conoscere, interpretare e decidere vicende in cui la ‘morale pubblica’ o ‘familiare’ entra in attrito con la libertà individuale e sessuale di minori nella delicata età adolescenziale. Attraverso l’apparato argomentativo delle sentenze, sarà particolarmente interessante provare a cogliere se ed entro quale prospettiva la vittima assuma, compatibilmente con ‘la lettera e lo spirito’ della norma codicistica, una specifica rilevanza, ed entro quali strategie discorsive emergano i riferimenti epistemici e i condizionamenti culturali che tale prospettiva contribuiscono a orientare. Tenterò qualche primo affondo al riguardo, in quest’ultima parte del saggio.

#### 4.1. Casistica rivelatrice

Ebbene, fra le fattispecie di reato che maggiormente si prestano a una simile osservazione e analisi, per come costruite dal legislatore e per come concretamente si presentano nei fatti portati alla cognizione del giudice, paiono offrire più di altre spunti di riflessione lo stupro e gli atti di libidine (che non infrequentemente concorrono con altri reati di natura sessuale), per i quali opera l’aggravante dall’età del soggetto passivo, e ancor più la corruzione di minorenni e il ratto. Queste fattispecie sono particolarmente utili perché in grado di intercettare molte delle domande dalle quali siamo partiti e in quanto significativamente ricorrenti e rappresentate nelle più diffuse pubblicazioni scientifiche, dunque degne di maggiore attenzione anche agli occhi dei giuristi dell’epoca<sup>83</sup>.

Il codice Zanardelli colloca tali fattispecie nel libro *Dei delitti contro il buon costume*<sup>84</sup> e *l’ordine delle famiglie*, optando per seguire l’esempio del codice

<sup>83</sup> Sulle riviste giuridiche quali utile strumento, filtro e lente d’analisi della giurisprudenza si veda Fusar Poli, 2021, pp. 184 ss. anche per ulteriori indicazioni bibliografiche in tema.

<sup>84</sup> Nella relazione della Commissione Mancini si precisa che alcune fattispecie delittuose incluse nel Titolo «corrispondono a quelle infrazioni della legge penale, che nell’antica scola criminalista costituivano la classe speciale dei *delitti di carne*. Nomenclatura, che oggi è scomparsa col fortunato scomparire della confusione, che per lungo tempo si è fatta (e di cui si trova qualche traccia ancora nelle leggi vigenti) della immoralità e del peccato col reato». Nel nome della rigorosa separazione fra moralità e diritto, «viene cancellata dalla classe delle azioni perseguitabili in giudizio la libidine contro natura, scompagnata da violenza (vera o presunta, fisica o morale) e da scandalo; così viene corretto e ridotto negli esatti confini della nozione scientifica il reato d’incesto» (*Relazione della Commissione della Camera dei Deputati ... sul Progetto del Codice Penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia G. Zanardelli*, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1888, pp. 219-220). Per una chiara idea dell’impostazione liberale con riguardo ai delitti in questione, attraverso l’esposizione di uno dei protagonisti della codificazione del 1889, rimando a Impallomeni, 1890, II, pp. 76 ss.

penale toscano; il codice del Trenta riserva invece una autonoma rilevanza alla ‘integrità e sanità della stirpe’, in nome della quale giustifica, fra l’altro, l’inasprito trattamento delle varie ipotesi di aborto, e alla ‘famiglia’, ove ricolloca incesto e ratto, rimaneggiando quest’ultimo.

Con riguardo a tali reati, un primo ordine di considerazioni attiene alle disposizioni comuni, che consentono di identificare la *ratio* del legislatore e le scelte di politica legislativa che contribuiscono ad orientare l’interpretazione dei giudici.

Anzitutto, appunto, l’età: rilevante come elemento costitutivo del reato (così è per la corruzione, e per una delle fattispecie di ratto), o per la presunzione di violenza *ex lege*, che escluda *a priori* la rilevanza della volontà della vittima, consenziente o meno, per la configurazione del reato<sup>85</sup>.

Nel codice del 1889, chi si «congiunge carnalmente» con una persona che non abbia compiuto dodici anni (o quindici, nel caso sia ascendente, tutore o istitutore), si presume che l’abbia costretta con violenza e minaccia (art. 331)<sup>86</sup>. Lo stesso meccanismo presuntivo con il medesimo limite d’età opera in relazione al ratto (ovvero sottrazione o ritenzione di persona con violenza, minaccia o inganno) di minorenne per fine di libidine o matrimonio (art. 341)<sup>87</sup>. Sempre i

<sup>85</sup> L'accertamento dell'età, peraltro, è aspetto non sempre banale, per quanto diventi questione meno ricorrente man mano che ci si inoltra nel Novecento: essa può infatti non essere documentalmente accertabile mediante documenti dell'anagrafe e dunque deve essere provata per altra via, anche mediante perizia. Interessante, al riguardo, la vicenda di cui a Cass. Pen. 5 maggio 1937, Ric. Zoni, Pres. Saltelli, in "Giustizia Penale", 43, 1938, II, cc. 274-278, caso di violenza carnale, commesso in colonia, su una minore eritrea. Si noti che il codice penale eritreo, introdotto durante l'esperienza coloniale italiana, muovendo dal presupposto della ‘precocità’ delle fanciulle locali, stabilisce, perché si presuma la violenza carnale, il limite di soli nove anni: qui è evidente l’operare di un pregiudizio etnico nelle scelte del legislatore. Per immediati riscontri e comparazioni normative fra il codice italiano e quello eritreo, si rivelano utili le varie edizioni novecentesche del *Trattato di diritto penale* del Manzini, che ha cura di riportare le corrispondenze per ciascun articolo e le eventuali significative divergenze prescrittive o interpretative.

<sup>86</sup> Cazzetta, 1999, particolarmente alle pp. 173-285, ricostruisce accuratamente il dibattito dottrinale e le diverse posizioni registrate durante i lavori per il codice liberale, argomentate anche sulla scorta delle esperienze degli Stati preunitari. Può rilevarsi, che le «incertezze sistematiche nascono dal contrasto tra l'esigenza di porre ancora “una tutela speciale dovuta alla donna” e la linea di fondo che caratterizza l'intero dibattito, quella per cui “non merita protezione la donna la quale dimentica dei suoi doveri, si da` prima del matrimonio”. La via privilegiata resta comunque quella di una semplice estremizzazione della negazione della tutela, quella di una configurazione piena della tutela nei soli limiti della violenza vera» (pp. 281-282).

<sup>87</sup> Sul ratto per come configurato dal codice Zanardelli, alla luce anche della dottrina, rimando a Viazzi, 1900, pp. 214 ss. soprattutto, che non disdegna di offrire, dalle sue colorite pagine, esempi o casi di scuola dai quali si evince un certo smaliziato sguardo verso la vittima di ratto, rappresentata come, sovente, furbescamente intenta a carpire

dodici anni sono rilevanti quale limite d'età discriminante per configurare una circostanza aggravante specifica in caso di atti di libidine violenti (art. 333) e per il lenocinio, ovvero la induzione di minore alla prostituzione (art. 345)<sup>88</sup>. È di sedici anni la soglia per la persona offesa, al di sotto della quale può configurarsi il reato di corruzione di minorenne (art. 335)<sup>89</sup>. Infine, la manifestazione di volontà della persona minorenne rileva espressamente solo per la fattispecie peculiare di “ratto improprio” o “consensuale” (art. 341, co. 2)

Tale ultimo, problematico tipo di ratto, che consiste nella sottrazione della persona minore consenziente a chi eserciti su di lei una forma di autorità o *potestas* legale, scivola poi fra i *delitti contro la famiglia* nel codice penale fascista<sup>90</sup>; restano quali delitti offensivi della morale e del buon costume le due fattispecie, diversamente sanzionate, del ratto a fine di matrimonio (art. 522), punito meno severamente, e del ratto a fine di libidine (art. 523). In entrambi i casi si presume la violenza, la minaccia o l'inganno per il minore di quattordici anni (art. 524) e la minore età, superiore ai quattordici e comunque inferiore ai diciotto anni, è ragione di aggravio della pena. Largo spazio è poi riservato dal codice Rocco al fiorire di nuove fattispecie in materia di prostituzione, segno del dilagare di un fenomeno e al contempo di un'attenzione per lo stesso (unita a quella per la pornografia)<sup>91</sup>, declinata in termini di igiene e pubblica sicurezza

---

occasioni matrimoniali o di svago personale.

<sup>88</sup> Per accurate pagine in tema di lenocinio, rimando in particolare a Tuozzi, 1909, pp. 286 ss.

<sup>89</sup> Ciò, in quanto, «la protezione che la legge ha voluto accordare a queste persone fino a quell'età in cui ordinariamente i segreti della natura non sono ad essa ancora dischiusi, non ha limiti, altrimenti sarebbe la pubblica moralità troppo esposta alle insidie altrui a sfogo di propria libidine» (Cass. Pen. 4 ottobre 1892, Ric. Corbucci, Pres. De Cesare, in “Giurisprudenza Italiana”, 1892, II, cc. 372-373). Affidandoci alle parole di un esegeta del codice liberale che ha contribuito alla sua redazione, la repressione della corruzione interessa alla società perché è indispensabile «che da tal contagio siano preservati gli animi giovanili, in età in cui sommamente importa che si formi la loro educazione» (Impallomeni, 1890, II, p. 83).

<sup>90</sup> Progetto e Relazione Rocco, II, pp. 308 ss., ove si legge: «La dottrina distingue il ratto proprio, quello cioè commesso con l'impiego della violenza o della frode, dal ratto improprio, il quale richiede il consenso della persona rapita. Di tali due forme, il Progetto colloca la prima fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e la seconda fra i delitti contro la famiglia, poiché nella prima prevale l'offesa alla libertà della vittima, e nell'altra viene offeso il principale attributo della potestà patria o tutoria, che è quello della vigilanza e della difesa morale dei figliuoli e dei pupilli» (p. 309); la nuova fattispecie di “sottrazione consensuale di minorenni” (art. 573) vede una riduzione della carica sanzionatoria rispetto alle disposizioni del codice Zanardelli. Chiarisce la riconfigurazione della tipologia di reati nel nuovo codice Manzini, 1936, pp. 312 ss.

<sup>91</sup> Per aver contezza immediata di questa preoccupazione, che attinge anche a un movimento sovranazionale (sviluppatisi sin da fine Ottocento in materia di pornografia), si vedano le pagine di Manzini relative agli artt. 528 e 529 del codice Rocco in materia

dalle leggi speciali, ma ancora condizionata da accenti moralistici nel codice di nuova approvazione. Oltre al vecchio lenocinio, che ora è riformulato nella «istigazione alla prostituzione e favoreggiamento», e «costrizione», si aggiungono il pletorico “mantenutismo” (ovvero lo «sfruttamento delle prostitute» a vantaggio personale)<sup>92</sup> e la tratta di donne e minori, sia sul territorio nazionale che all'estero, fattispecie, queste, previste e punite dagli articoli dal 531 al 538, che riflettono la presa d'atto di una drammatica piaga, quella del commercio del sesso, pur compatibile con la presenza di case ‘di tolleranza’ sul territorio nazionale<sup>93</sup>. Per questa categoria di reati, l'età, che incide ai fini dell'aggravante specifica, è rappresentata dai quattordici anni, che rappresenta la nuova *age of consent* per violenza carnale (art. 519)<sup>94</sup> e atti di libidine violenti (art. 521), specularmente all'età da cui decorre l'imputabilità.

Torna nel codice Rocco la seduzione con promessa di matrimonio, nei confronti di «donna minore d'età» (art. 526): reato che fa capolino dopo essere stato cacciato dalle previsioni codicistiche ottocentesche<sup>95</sup>, esso contempla la

---

di oggetti e produzioni pubbliche osceni (Manzini, 1936, pp. 386 ss.), gli artt. 534, 538 relativi alla sfruttamento di prostitute, nonché le fattispecie in tema di tratta di cui agli artt. 535-538 (ivi, pp. 462 ss.); su questi temi si veda Schettini, 2023.

<sup>92</sup> Appare di una certa (moralistica) esagerazione retorica la presentazione della nuova fattispecie, introdotta per colmare, a dire di Rocco, una delle più gravi «defezioni del Codice vigente», ovvero «l'assoluta mancanza di una norma speciale per la repressione del triste fenomeno del cosiddetto “mantenutismo”. Contro i *souteneurs* - individui di speciale pericolosità, delinquenti, quasi tutti, temibilissimi, anche in altro genere di criminalità - non esiste nel Codice Zanardelli alcuna disposizione» (*Progetto e Relazione Rocco*, II, pp. 324-325). Nella realtà pratica emerge la frequente sovrappponibilità del nuovo reato con quello di lenocinio, più grave (e dunque assorbente, ai sensi dell'art. 534).

<sup>93</sup> È di grande interesse in tema, e particolarmente con riguardo al nesso fra prostituzione e migrazioni, dunque anche alla questione della tratta minorile (principalmente di giovani adolescenti), l'approfondimento di Schettini, 2023, in particolare alle pp. 140 ss. sulla situazione legislativa nazionale. Sarà la c.d. legge Merlin (L. n. 75 del 20 febbraio 1958) a recepire dal profilo normativo l'indirizzo ormai prevalente a livello internazionale e ampiamente sostenuto dalla società civile italiana (in merito si veda Azara, 1997).

<sup>94</sup> Vale la pena ricordare, che ancora in occasione del progetto preliminare del 1927 si è proposta una differenziazione di limite d'età fra uomini e donne, innalzato ai diciotto solo per le seconde, poi superato nel progetto definitivo, sia per un migliore raccordo con le disposizioni in materia di corruzione, sia per ritenuta capacità di «regolare da sé i rapporti sessuali anche verso le persone, alla cui autorità o disciplina possa essere sottoposta» (*Progetto e Relazione Rocco*, II, p. 305 e Manzini, 1936, p. 263).

<sup>95</sup> In realtà, il codice Rocco, affrontando un tema dibattuto con il consueto approccio moralizzatore, esplicita e cristallizza una permanenza argomentativa non univoca, quella della rilevanza della ‘seduzione’ nella concreta applicazione delle norme del codice Zanardelli in tema di stupro, corruzione, ratto (Cazzetta, 1999, p. 372) al di là della espunzione del reato di seduzione con promessa di matrimonio (cfr. Impallomeni, 1890,

possibilità di seduzione mediante “congiunzione carnale”, sovrapponendosi allo stupro, ma attenuandone significativamente la pena edittale ove il raggiro consista nell’impegno alle nozze da parte di un uomo sposato che induca la giovane turlupinata all’errore sul proprio *status*. È infine sostanzialmente confermata nel nuovo codice penale la fattispecie base della corruzione, inclusa l’età scriminante dei sedici anni valida per la persona offesa, ma la punibilità è espressamente «esclusa se il minore è già persona moralmente corrotta» (art. 530), categoria in cui senz’altro rientra la «pubblica meretrice» che, qualora persona offesa, per il previgente codice Zanardelli (art. 350) comporta una significativa diminuente per i reati di stupro, atti di libidine violenti e ratto<sup>96</sup>.

Vale poi la pena evidenziare la sorte specifica dell’incesto, sovente in concorso materiale con lo stupro: da reato contro il buon costume diviene, nel 1930, reato contro la morale familiare<sup>97</sup>, rispetto al quale il fattore età continua a non rappresentare elemento costitutivo della fattispecie. La sensibilità del legislatore liberale, così come di quello fascista si ferma davanti alla soglia domestica, alla quale ritiene opportuno che la giustizia bussi solo nel caso in cui la notorietà della

Il, pp. 85-89; Tuozzi, 1909, pp. 239-240). La promessa di matrimonio è però in effetti fatta rientrare dalla giurisprudenza maggioritaria fra le ipotesi di ‘inganno’ quale aggravante del reato di corruzione: ne offre un attento quadro per i primi decenni del Novecento la nota a commento della Cass. Pen. 14 marzo 1930, Ric. Mammana, Pres. Carrara, in “Giustizia Penale”, 35, 1930, cc. 1252-1253. In dottrina si veda Manzini, 1936, pp. 353 ss.

<sup>96</sup> Cfr. nota n. 125.

<sup>97</sup> Di Renzo Villata, 2010, pp. 391-393: il problematico reato d’incesto (oggetto di alterna considerazione nell’ambito dell’iter legislativo per il codice Zanardelli, così come per il codice del Novecento), pur avendo ad oggetto atti di natura sessuale, trova una nuova collocazione nel codice Rocco, che identifica come bene giuridico tutelato, la morale familiare, la quale è «qualcosa di più eletto della morale sociale». La Relazione del Guardasigilli sottolinea tale ‘nuovo’ valore e motiva in funzione di esso anche la condizione dello scandalo: nonostante il fatto che «durante i lavori preparatori del Codice vigente venne proposto di non più prevedere come delitto l’incesto, e parve che tale proposta dovesse prevalere, quando il Guardasigilli Pessina effettivamente ne tolse la previsione dal Progetto Savelli» e che nel progetto preliminare per il nuovo codice lo stesso Rocco ha «non soltanto mantenuto la disposizione, che punisce l’incesto, ma anche reso incondizionato il delitto [...] per lo scopo di una più efficace tutela dell’interesse eugenico a evitare la decadenza, che le procreazioni tra consanguinei possono determinare nella razza», torna al fine l’elemento condizionale dello scandalo, come nel codice Zanardelli, per evitare «un danno incalcolabile alla morale pubblica» (*Progetto e Relazione Rocco II*, pp. 346-347). Cfr. per l’età liberale, le considerazioni sull’incesto quale caso di “abuso del padre” in Rizzo, 2022, pp. 115-125 e si veda l’interessante ricostruzione storica (anche dell’alterna fortuna del reato nei codici degli Stati preunitari) offerta in Corte App. Roma, 1 dicembre 1896, Ric. Altigieri, Pres. Geloso Peralta, in “Monitore dei Tribunali”, 38, 1897, cc. 535-537. Non può infine ignorarsi l’effetto deterrente rispetto alla denuncia, e la conseguente ridotta rilevanza numerica dei reati di incesto, svolto dalle nefaste conseguenze civili sui figli incestuosi: cfr. Cazzetta, pp. 290 ss. e nota n. 208 in particolare.

relazione immorale generi un perturbamento ‘collettivo’ che ne derivi. Rocco, rilevando la limitata incidenza statistica della fattispecie, compie un bilanciamento d’interessi, fra evitare «la decadenza della razza» e non intromettersi «nell’intimo dei rapporti familiari», se non in caso appunto di “scandalo”<sup>98</sup>, ovvero di “turbamento dell’opinione pubblica”. Ma la giurisprudenza ci mostra, a fianco di una casistica che coinvolge affini di maggiore età, e per quanto la norma del codice ottocentesco non contempi distinzioni in relazione all’età, numerosi casi drammatici di violenza sessuale sopra giovani cresciute subendola in famiglia, una famiglia di cui si intende tutelare solo il *nomen*. Di tale realtà emersa nelle aule si tiene conto nel ’30, quando l’incesto, che ottiene spazio fra i *delitti contro la morale familiare*, contempla l’aggravante per l’agente attivo maggiorenne, qualora l’agente passivo sia una persona di minore età (art. 564).

Ad ogni modo, registrate le variazioni normative, anche significative, fra i due Codici, che rivelano una diversa sensibilità del legislatore, con riguardo a vecchi e nuovi beni giuridici tutelati, e che mostrano l’impatto dell’esperienza maturata sotto la vigenza del codice Zanardelli sul codice novecentesco, si riscontrano elementi in prevalente continuità con il passato. Seppur con un tendenziale innalzamento della *age of consent* nostrana, si mantiene, infatti, una fascia d’età di massima tutela, che dai dodici anni d’età sale ai quattordici col codice Rocco<sup>99</sup>; si conferma una presunzione vincibile di ‘innocenza morale’, di incorruttibilità sino ai sedici e permane un margine di minore protezione normativa, in termini di fattispecie di reato, di gravità delle pene e di regime probatorio, dai sedici anni ai ventuno. E dove parlo di regime probatorio, mi riferisco, non solo alle presunzioni *juris et de jure*, ma anche, con licenza d’impiego atecnico, al concreto

<sup>98</sup> Si veda anche per considerazioni sul tema del rapporto fra giustizia ed opinione pubblica, Fusar Poli, 2021, pp. 197, 200, 206-207 (soprattutto per la bibliografia ivi richiamata in nota). La giurisprudenza si appropria dell’impostazione del legislatore e la riproduce evidenziando per l’incesto il pericolo di «degenerazione della razza» e per «la tutela della moralità dell’organismo familiare», e dunque senza «aprire l’adito alle indagini nell’interno», se non ove lo richieda lo scandalo pubblico (Cass. Pen. 14 febbraio 1938, Ric. P.M. c. Lo Forte ed altri, Pres. Tellini, in “Giustizia Penale”, 43, 1938, II, cc. 1488-1491).

<sup>99</sup> Sino ai 14 anni, «o gli stimoli carnali sono ancora ignoti o confusi, o in ogni modo, se vengono eccitati, non possono trovare nell’immaturità fisio-psichica della persona controstimoli sufficientemente forti ed educativi» (Manzini, 1936, p. 263). Con particolare riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie di corruzione, la presunzione introdotta dal legislatore deriva dal fatto che per i minori degli anni sedici, «la corruzione riesca particolarmente facile, attesa, appunto, l’immaturità età, nella quale mancano l’esperienza e la prevedibilità del danno, deboli sono i poteri inibitori, e pronti veementi affascinanti tirannici gli stimoli carnali precocemente eccitati. L’atto corruttore svela improvvisamente al minore una visione ammaliante, di godimenti inauditi, senza che il suo organismo sia sufficientemente maturo e senza che la sua psiche sia adeguatamente munita per poter godere, senza danno fisico o morale, i piaceri erotici» (p. 421).

trattamento della vittima di reato in sede d'attività istruttoria se non, ancor prima, in fase di denuncia.

Un secondo ordine di considerazioni attiene all'azione penale: il legislatore – del 1889, così come del 1930 – prevede per le fattispecie sulle quali stiamo concentrando l'attenzione la procedibilità a querela di parte, che tipicamente è la parte offesa e, ove la parte offesa sia minore, il padre o più raramente la madre<sup>100</sup>. L'opzione per l'iniziativa privata attesta una volta di più che le vicende che integrano simili fattispecie sono tendenzialmente questione rimessa alla gestione familiare, strumento di difesa rispetto a ciò che è 'esterno' alla famiglia, rimesso di fatto alla scelta di chi detiene la potestà paterna o il ruolo di tutore legale<sup>101</sup>. L'azione pubblica è riservata ai casi di maggiore offensività, non solo ove entri in gioco il bene vita, ma anche quando si realizzi uno specifico effetto perturbante sulla morale collettiva, che si verifica di regola quando gli atti criminosi sono compiuti in luogo pubblico, e sono quindi idonei a suscitare scandalo<sup>102</sup>.

La remissione della querela prima che si apra il dibattimento, sovente giustificata da un intervenuto accordo nuziale, ci porta ad un altro elemento che accomuna i reati qui considerati: il *subsequens matrimonium* come causa di estinzione della pena (nel codice Zanardelli)<sup>103</sup> o del reato (nelle disposizioni del 1930), che opera anche a favore dei correi<sup>104</sup> allo scopo di «cancellare ogni traccia dell'onta

<sup>100</sup> Mentre è a lungo ondivaga la soluzione offerta dalla giurisprudenza liberale con riguardo alla possibilità per la stessa persona offesa minorenne di presentare querela e, ancor più, con riguardo all'efficacia della remissione della querela da parte del minore (in senso negativo, ad esempio, è Cass. Pen., 13 dicembre 1892, Ric. Milani, Pres. Canonico, in "Monitore dei Tribunali", 34, 1893, cc. 179-180).

<sup>101</sup> Rizzo, 2022, p. 69. L'interprete si trova anche ad affrontare casi in cui al minore vittima non è riconosciuto formalmente il diritto all'azione penale a sua propria tutela, in quanto non soggetto a patria potestà o sprovvisto di tutore: Majno dà conto della proposta (senza esito) di introdurre nel codice del 1889 l'azione d'ufficio per tali casi, ricordando come nei dibattiti in sede di Commissione senatoria si sia osservato che «i minorenni senza tutore sono numerosi, specialmente in quelle condizioni sociali nelle quali più efficace dovrebbe essere, per questo ordine di fatti, la tutela della legge» (Majno, 1906, p. 240).

<sup>102</sup> Fusar Poli, 2021, pp. 208-209.

<sup>103</sup> Ma attenzione: «se la remissione può equipararsi al perdono, il matrimonio invece è una vera riparazione dell'offesa. Esso elimina direttamente alla donna la lesione al proprio onore, e cancella indirettamente l'offesa al buon costume» (Corte App. Catanzaro, 3 maggio 1908, Ric. De Rose, Pres. Lastaria, in "Monitore dei Tribunali", 49, 1908, p. 679).

<sup>104</sup> Esso è previsto in relazione agli articoli 331 (violenza carnale), 333 (atti di libidine violenta), 335 (corruzione di minorenne), 340 e 341 (ratto: «va esente da pena, se, prima che sia pronunciata la condanna, contragga matrimonio con la persona offesa; e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto»). Così stabilisce il codice Zanardelli all'articolo 352; analogamente, seppur mutando sensibilmente la lettera della norma, l'articolo 544 del codice Rocco sancisce che per i delitti di violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona

subita dalla parte offesa, affinché la pace della famiglia», vero bene tutelato, «portata col matrimonio di costei con uno degli autori non sia turbata dal ricordo della turpidudine subita da chi poi ha accettato la riparazione»<sup>105</sup>. L'esigenza di ripristino dell'ordine sociale di cui la famiglia è componente primario e unico vero orizzonte aspirazionale femminile, trova qui lampante espressione normativa, esito di un preciso bilanciamento degli interessi in gioco e di una valutazione dei beni prioritariamente tutelati dalla mano pubblica, che mette indubbiamente in secondo piano l'integrità psicofisica del soggetto offeso, anche se minore<sup>106</sup>. Come chiarisce ancora nel 1934 Manfredini, dalle pagine del *Trattato di diritto penale* curato da Florian, il principio fondamentale in materia di reati sessuali è la «prevalenza dell'interesse della famiglia, che è interesse pubblico predominante in rapporto alla funzione sociale di tale istituto», e il «motivo politico» è quello di «circoscrivere il danno incitando alla riparazione»<sup>107</sup>.

---

coniugata e corruzione di minorenni «il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato anche riguardo a coloro che siano concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». Si noti che sotto la vigenza del codice Zanardelli qualche dubbio interpretativo è sorto per i casi di azione penale pubblica, previsti per le fattispecie di maggior offensività (art. 336), ma l'orientamento prevalente è comunque quello a favore dell'efficacia esentiva del successivo matrimonio. Si soffermano su tale questione Majno, 1906, pp. 276-277 e Manzini, 1915, pp. 562-564, il quale ultimo dà conto anche di un progetto di interpretazione autentica, datato 19 marzo 1910, a firma Scialoja, che propende per la «interpretazione più benigna» a soluzione del dubbio interpretativo (che Manzini liquida come "futile").

<sup>105</sup> Cass. Pen. 23 novembre 1932, Ric. P.M. c. Farasulli ed altri, Pres. Saltelli, in "Giustizia Penale", 38, 1933, cc. 560-561.

<sup>106</sup> Cfr. De Cristofaro, 2023. La dottrina non rinuncia a sottolineare «l'abuso delle querele per stupro» con finalità di attuare il ricatto *aut nubat aut dotet aut triremes* (si veda a titolo d'esempio Pessina, 1906 p. 262) e le «strategie» familiari finalizzate a ben maritare figlie che costituiscono un peso economico familiare o, in alternativa, un utile strumento per riposizionare socialmente la famiglia stessa, affiorano anche dalla giurisprudenza. È sufficiente entrare nei dettagli del giudizio di fatto, per avere la percezione della scala dei valori e di come l'elemento morale assuma connotazioni strumentali in tali vicende: nella Cass. Pen, 19 dicembre 1890, Ric. Mirabella, Pres. De Cesare, in *Monitore dei Tribunali*, 32, 1891, cc. 88 ss. «la minorenne Angelina» è sottratta alla casa paterna e abusata, ma ben più grave pare essere il fatto che il reo macchiatosi di ratto non abbia poi rimediato al suo gesto col matrimonio, né abbia tenuto con se la giovane «come amante, come gliene aveva fatto proposta la madre della tradita fanciulla». Si veda anche una singolare e criticata giurisprudenza della Corte di legittimità che, sempre sotto la vigenza del codice Zanardelli, ammette il ratto improprio anche in caso di consenso degli stessi genitori (si veda ad esempio Cass. Pen., 5 novembre 1897, Ric. Rao, Pres. De Cesare, in "Monitore dei Tribunali", 39, 1898, p. 55 e in "Foro Italiano", 23, 1898, II, cc. 14-15).

<sup>107</sup> Manfredini, 1934, p. 257, ove ribadisce, con riguardo al matrimonio fra reo e vittima, il valore di riparazione anche al "bene sociale" leso mediante l'offesa dell'onore, mentre

L'impatto processuale di simili previsioni si presta, peraltro, a strumentalizzazioni e a strategie familiari, rispetto alle quali la giovane violentata, corrotta, sedotta, rapita è doppiamente vittima: non solo violata nel corpo e nella psiche, anche perché trascinata in un giudizio che espone la sua persona all'impedito giudizio di terzi e a un'incancellabile onta sociale, la giovane è anche indotta ad assecondare il *commodus discessus* del reo attraverso il 'matrimonio riparatore' spesso su pressioni dalla sua stessa famiglia d'origine<sup>108</sup>. La fascia d'età dai quattordici quindici anni (dodici, se consideriamo la possibilità di dispensa reale secondo l'art. 68 Cod. Civ.)<sup>109</sup> in su è quella delle «opportunità matrimoniali»<sup>110</sup>, rese possibili dalle previsioni del codice civile, e che possono essere anche procurate con il consenso manifesto della famiglia. Ne offre esempio ampia casistica relativa al ratto, in cui l'unica certezza è che il diritto di libertà del soggetto sottratto alla

altri, come Manzini, si esprimono preferibilmente in termini di «attivo ravvedimento» (Manzini, 1936 p. 286 ss.), con ciò totalmente elidendo la rilevanza della violazione della libertà individuale della vittima. Ancora una volta, Manfredini esprime perplessità sulla scelta del legislatore, sottolineando la circostanza che tale ravvedimento «molte volte non costituisca altro che il *conseguimento del fine* propostosi dal reo: ond'è che chiara appare la incertezza di tutela giuridica qui attuata e la opportunità che fosse stabilita un'*indagine sull'elemento soggettivo e sulla temibilità del ravveduto*, prima di applicare l'esenzione» (Manfredini, 1934, p. 257, corsivo dell'Autore). L'idea di riparazione e "convalidazione" è più volte ribadita nei lavori ministeriali per il nuovo codice, dove si chiarisce che il matrimonio è causa straordinaria di estinzione «dovuta a un fatto di convalidazione, che facilita l'assesto delle famiglie, onde si deve indubbiamente concedere il beneficio anche se il susseguente matrimonio non fosse nella finalità del colpevole, quando commise il fatto» (*Progetto e Relazione Rocco*, II, p. 361)

<sup>108</sup> Rizzo, 2022, pp. 71 ss. Il Codice Finocchiaro-Aprile del 1913, rimasto in vigore pochi anni (sui connotati dello sfortunato codice, si veda Ferrua, 2010), contempla un ulteriore istituto che interferisce con l'azione di parte, ovvero la riconciliazione, prevista dall'art. 160, a mente del quale «La querela non è ammessa dopo che fra l'offensore e l'offeso siano intervenuti fatti di riconciliazione manifestamente incompatibili con la istanza pel procedimento penale. Tali fatti, se siano successivi alla presentazione della querela, hanno efficacia di remissione». Il dettato normativo, decisamente vago ed equivoco, diviene un altro strumento di strategie processuali, tipicamente quelle difensive dell'imputato o delle famiglie dei soggetti coinvolti in giudizi avviati con fine ricattatorio. Quanto ad alcune interessanti sentenze ove emerge l'uso strumentale dell'azione penale, svelato da successive manovre di riconciliazione, si vedano Cass. Pen. 21 gennaio 1924, Ric. P.M. e Rocca ed altri, Pres. Nonis, in "Giustizia Penale", 29, 1924, cc. 394-398, nonché Cass. Pen, 7 aprile 1930, Ric. Fantini, Pres. Dobelli, in "Giustizia Penale", 35, 1930, cc. 1153-1155, con un accurato richiamo in nota dal quale emerge la tendenza a subordinare la riconciliazione alla condizione che intervenga matrimonio fra imputato e parte lesa (e ove poi non segua matrimonio la Cassazione riconosce l'inefficacia dei fatti di riconciliazione).

<sup>109</sup> Cfr. nota n. 13.

<sup>110</sup> Rizzo, 2022, p. 73 e le interessanti osservazioni sulle strategie sociali della *working class* newyorkese Robertson, 2005.

sfera di controllo del genitore è, a lungo, elemento del tutto accessorio<sup>111</sup>.

La famiglia è la vera vittima, nell'assetto conferito dalle norme del codice, che, almeno fino agli anni '20, in questo senso sono univocamente interpretate. Inizia poi a farsi strada un diverso orientamento «con visione più realistica e tutelatrice» che, pur «non contestando che l'obiettività del delitto di ratto consensuale si basi anche sulla violazione dei diritti familiari, ammette contemporaneamente una lesione diretta anche dei diritti della minorenne», vero soggetto passivo del reato. Anch'ella è «offesa materialmente e moralmente» per la «menomazione della di lei libertà personale»<sup>112</sup>.

Ma l'atteggiamento prevalente resta quello per il quale il ratto improprio sia da imputarsi alle «insufficienze della morale familiare», con ciò escludendosi che le leggi penali possano intervenire laddove per primi siano i genitori che, trascurando i doveri loro ascrivibili nei confronti della prole in età adolescenziale, «lasciano alle proprie figliuole una libertà che loro non dovrebbe essere consentita»<sup>113</sup>. Conclusioni che alleggiano anche fra le righe dei lavori del legislatore fascista (che, come abbiamo visto, ricolloca il ratto improprio fra i delitti il cui bene giuridico offeso è la famiglia) e che si leggono in controluce nelle decisioni che chiamano in causa le fattispecie di ratto configurate nel codice Rocco, il quale, assai indicativamente, punisce meno severamente proprio il ratto al fine di matrimonio, riconoscendo a tale fine un valore, per così dire,

<sup>111</sup> Da ciò derivando la configurabilità del reato anche qualora l'esercente la patria potestà non si opponga o agevoli l'*abductio*: cfr. a titolo esemplificativo Cass. pen., Sez. II, 22 marzo 1919, in "Giustizia Penale", 24, 1919, Ric. Gaviglia, Pres. Ferrante, cc. 695-698. Per amplissima casistica giurisprudenziale novecentesca in tema di ratto e condotte integranti la fattispecie con riguardo alla difficile identificazione della 'sottrazione' e 'ritenzione', anche ove si riscontri il consenso del soggetto passivo, si riscontri Manzini, 1936, pp. 344 ss.

<sup>112</sup> Cass. Pen. 15 marzo 1926, Ric. Carandola, Pres. Dobelli, in "Giustizia Penale", 31, 1926, cc. 598-599; si veda altresì Cass. pen., Sez. II, 25 gennaio 1922, Ric. Tucci, Pres. Nonis, in "Giustizia Penale", 27, 1922, cc. 927-930. Anticipa questo diverso orientamento la (all'epoca criticata come «non giuridica») decisione della Cass. Pen., Ric. Lo Giudice, Pres. Petrella, in "Monitore dei Tribunali", 45, 1904, p. 258, affermando che «il ratto improprio offende non solo la persona alla cui podestà è soggetta la minorenne rapita, ma anche e principalmente la minorenne stessa».

<sup>113</sup> «Essi, perciò, imputino unicamente a sé stessi i fatti di quelle, e non si lamentino se i magistrati assolvono i loro pretesi seduttori»: questa la chiosa del commento del penalista Silvio Ranieri (all'epoca giovane allievo di Manzini) dalle pagine del Monitore di Porro e Majno (Ranieri, 1925, p. 162), perfetta fotografia del predominante atteggiamento con il quale anche sotto la vigenza del codice Rocco sono affrontate le fattispecie riconducibili alla *species* del ratto. Si noti che «il diritto paterno» è considerato proteggere la giovane anche nel contesto lavorativo, pur se lontano dal domicilio familiare: lo si sottolinea in Cass. Pen. 8 febbraio 1932, Ric. Pellino, Pres. Marconi, in "Giustizia Penale", 37, 1932, cc. 478-481, interessante anche per l'argomentazione che si addentra in una disamina della volontà del legislatore.

di ‘attenuante sociale’<sup>114</sup>. In relazione ai nuovi tipi di ratto, riaffiorano annose questioni interpretative, ma soprattutto l’accento cade ancor più marcatamente sugli ‘indicatori’ di moralità femminili e più ampiamente familiari (la legge tutela «il buon genitore» e attraverso di essi, la onesta giovane), quelli che dovrebbero indurre a una “istintiva reazione” a difesa dei più preziosi beni femminili quali l’onestà e la castità<sup>115</sup>.

#### *4.2. La corruzione di minorenni: «in luogo della pudica fanciulla, si trova la donna libidinosa»*

La corruzione di minorenne (della minorenne, nella più parte dei casi) è un reato che ricorre vistosamente nella casistica, sia quella di legittimità prevalentemente riportata nelle riviste, sia nei campioni di merito sin qui da me solo parzialmente esaminati<sup>116</sup>, o già indagati dalla storiografia. È un reato la cui grammatica giuridica sposta l’attenzione dell’interprete su una valutazione personale del profilo di chi subisce la condotta sanzionata, trasferendo parte del giudizio in merito alla condotta dell’incriminato sulla condotta (quella di vita) del soggetto passivo. L’esclusione, almeno parziale, di una preesistente stato di corruzione della vittima assume infatti il rilievo di elemento costitutivo del reato, da accertarsi accuratamente in fatto, e che mette in primissimo piano un ricorrente profilo di vittima: la ragazza adolescente, sovente di umili origini.

Ma qual è la condotta offensiva e cosa deve intendersi per corruzione? La risposta al quesito è tutt’altro che agevole, come emerge già dalla circostanza che il reato in questione in un primo tempo è accantonato nel corso dei lavori preparatori del codice penale liberale<sup>117</sup>. Per come alfine configurato nella

---

<sup>114</sup> La casistica è ampia e invero include casi di seduttori che mirano «non all’amore della fanciulla, ma ai milioni del padre» (Cass. Pen, 13 febbraio, Ricc. Contaldo e altri, Pres. Saltelli, in “Giustizia Penale”, 38, 1933, cc. 504-505).

<sup>115</sup> Se, infatti, si mantiene il riferimento al bene giuridico della libertà personale, è comunque posta in capo alla femmina di minore età una responsabilità ‘originaria’, ovvero quella di difendere il suo pudore. Cfr. Cass. pen., Sez. I, 3 aprile 1935, Ric. Scarpa, Pres. Casati, in “Giustizia Penale”, 40, 1935, II, cc. 1392-1395, ove, per un caso di ratto a scopo di matrimonio, la Corte rimarca, non dimenticando di sottolineare che ella sia «precoicamente sviluppata nel corpo», come la donna «possa e debba trarre dalla propria coscienza morale la forza di custodire e difendere, da sé stessa, la propria onestà», attivando «il chiaro intuito e l’innata verecondia femminili». Si soggiunge che «le discipline punitive» non possono sostituirsi a questa individuale autotutela, potendo spettare alla legge, semmai, «rafforzare quegli argini, non già al magistrato di fare violenza alla legge per piegarla a finalità che le sono estranee».

<sup>116</sup> Il cantiere aperto, entro il quale le mie indagini sulla giurisprudenza di merito sono attualmente in corso, è rappresentato dai fascicoli di causa in Archivio di Stato di Brescia, *Corte di Assise di Brescia (1861-1950)*, in particolare alle sezioni *Fascicoli processuali, Sentenze e Verbali di dibattimento processuale*, inclusi i relativi indici e registri.

<sup>117</sup> Rizzo, 2022, p. 87; *Il progetto del Codice Penale per il Regno d’Italia coi lavori preparatori*

disciplina del 1889 all'art. 335, esso finisce poi, da un lato, per assegnare alla famiglia «l'attivazione della norma e, in sostanza, la gestione della sessualità adolescenziale», dall'altro per affidare al criterio dell'età colmare, almeno in parte, la lacuna generata della depenalizzazione dello stupro semplice<sup>118</sup>, al contempo in qualche modo recuperando l'idea di seduzione per le fattispecie di maggiore allarme sociale.

Il reo, infatti, è «chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore di anni sedici» e se adopera l'«inganno» (da qui rientra la vituperata seduzione<sup>119</sup>) è configurata altresì un'aggravante assai significativa per entità<sup>120</sup>. Molte sono le zone grigie della fattispecie, entro le quali si annida il dubbio dell'interprete, a riprova di una serie di convinzioni radicate<sup>121</sup>: ci si chiede se gli atti di corruzione siano inclusivi della congiunzione carnale, o se l'inganno possa consistere nella promessa di matrimonio. E ancora: la prova dell'elemento soggettivo deve essere raggiunta anche con riguardo all'effetto corruttivo o tale effetto è sufficiente sia *in re*?

Su ciascuna di tali (e su ulteriori, anche minime) questioni si aprono indirizzi giurisprudenziali e si registrano significativi *revirements* della Cassazione sotto la vigenza del codice Zanardelli. Si tratta di mutamenti interpretativi repentina che, spesso legati ad avvicendamenti nelle presidenze di Sezione della Corte<sup>122</sup>, mostrano in modo plastico quanto il fattore soggettivo incida anche dal lato del giudicante, sull'applicazione di norme dalla fragile struttura giuridica e significativamente permeabili alle interferenze della morale, pubblica e privata, quali quelli che stiamo analizzando.

Tornando alle oscillazioni della giurisprudenza, nella casistica fra i due codici<sup>123</sup>, è in effetti faticosa (e sconfessata da capziosi argomenti formalistici

---

per la sua compilazione. Raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali, Firenze, Stamperia Reale, 1870, pp. 500 ss. (verbali delle sedute 3-6 aprile, nn. 81-83).

<sup>118</sup> Rizzo, 2022, p. 70.

<sup>119</sup> Cfr. Cazzetta, 1999, *passim* e pp. 360-361 che, in tema di minorenne 'corrotta e corruttrice', richiama, per quanto riguarda la dottrina a ridosso del nuovo codice novecentesco, Lucifer, 1927 e Benvenuto, 1928.

<sup>120</sup> La pena massima edittale è infatti superiore al triplo di quella prevista per il reato base. La stessa aggravante è prevista per i casi in cui il delitto sia commesso da un ascendente della persona minore, o da un soggetto al quale ne sia affidata «la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia anche temporanea».

<sup>121</sup> Ne abbiamo un significativo florilegio in Viazzi, 1896, particolarmente alle pp. 77 ss.

<sup>122</sup> Fusar Poli, 2019, pp. 27-28, con riguardo al diverso approccio di due Presidenti illustri succedutisi al vertice della Seconda Sezione della Cassazione Penale, Luigi Lucchini e Raffaele Garofalo. Cfr. *infra*, nota n. 132 per considerazioni della dottrina in tema di riferimenti epistemici del giudicante.

<sup>123</sup> Molto utile per un significativo punto della situazione in una fase già di ripensamento della disciplina codicistica, il lavoro analitico e critico al contempo di Escobedo, 1911, ove sono poste in luce le contraddizioni giurisprudenziali e gli indirizzi dottrinali del primo

non infrequenti) l'affermazione della congiunzione carnale quale atto corruttivo implicito nella locuzione "atti di libidine", in base a presunzione *iuris tantum*<sup>124</sup>. Ma ancor più complesso risulta, concretamente, discriminare le ipotesi in cui una persona minore di sedici anni debba intendersi corrotta (solo parzialmente o completamente?), e ciò, tendenzialmente escludendosi l'ipotesi delittuosa nello sventurato caso di una giovinetta che sia 'pubblica meretrice'. Caso per il quale piuttosto si rendono necessari «provvedimenti sociali di tutela della minorenne traviata»<sup>125</sup>. Poiché le esigenze della giustizia impongono di non scadere nel

ventennio di applicazione delle disposizioni del codice Zanardelli in materia di corruzione di minori, ove il reato è fattispecie a sé stante, dopo essere stato, durante la vigenza del codice sardo, oggetto di una «strana confusione» col lenocinio (Ziino, 1895, p. 919).

<sup>124</sup> In senso contrario, fra le più commentate, si vedano Cass. Pen., 13 agosto 1909, Ric. Favolaro, Pres. Lucchini, in "Giustizia Penale", XIV (1909), cc. 1403-1410 e Cass. Pen. 27 maggio 1909, Ric. Grillo, Pres. Lucchini, in "Giustizia Penale", XIV (1909), c. 1410. Dopo le oscillazioni, dal secondo decennio del Novecento si attesta l'interpretazione estensiva della locuzione "atti di libidine" rimasta poi nel codice Rocco, ammettendosi anche la possibilità che successivi atti sessuali costituiscono ulteriori atti punibili ex art. 335, in quanto idonei ad aggravare l'iniziale o parziale corruzione: Cass. Pen. 4 giugno 1930, Ric. Costantini, Pres. Carrara, in "Giustizia Penale", 35, 1930, c. 1422-1423.

<sup>125</sup> Escobedo, 1911, c. 678. Colorito esempio delle convinzioni circolanti e alimentate dal pensiero criminologico in fine di Ottocento è Viazzi, 1896, ove si legge: «che razza di innocenza a proteggersi con sanzioni penali gravissime sarebbe, in ogni caso, quella della prostituta? E sono poi così rari i casi di prostitute, venditrici o donatrici di amore non importa («libertà di accesso promiscuo» sono le parole con cui il Carrara definisce la prostituzione), inferiori ai sedici anni? [...] Notiamo ora che nessun tipo è così fisso e caratteristico nella donna come quello della prostituta. Nella massima parte dei casi, la sua è un'anomalia organica, invincibile, rappresentante dalla nascita una sorta di predestinazione, per cui poca novità efficace di male si può aggiungere dai singoli nelle accidentalità della via lubrica per la quale essa è trascinata dalla fatalità del suo organismo» (p. 81). Il caso specifico della corruzione di meretrice non è esente da contrasti anche in sede di lavori legislativi intorno al codice del 1889, giacché «[d]issidii vi furono un tempo nella dottrina e nella legislazione intorno ai delitti carnali compiuti sopra una pubblica meretrice. Tra coloro i quali, in considerazione dello svergognato mestiere, opinano che tali fatti non siano in questo caso imputabili, e coloro i quali avvisano invece che, ove ricorra la violenza, la tutela della legge debba a tutti indistintamente e con pari rigore applicarsi, si colloca un terzo parere, che è quello prevalso nei codici moderni, fra i quali il codice del 1859 (art. 499), ed a cui si atteneva il progetto del 1883, conforme anche all'avviso della Commissione ministeriale del 1876 (art. 340bis e 347bis). Giusta il medesimo, nel caso della violenza carnale o del ratto commesso sulla meretrice, si deve abbassare notevolmente la pena. A questo sistema si attiene pure l'attuale Progetto. E invero, la meretrice, malgrado la sua vita depravata, non ha alienato la libertà di disporre di sé stessa, e la legge che punisce chi usa violenza estende su tutti la sua protezione; ma d'altra parte essa non resta, per la subita violenza carnale, vituperata come può esserlo per tutta la vita una donna onesta, e, di più, dall'autore di tale violenza può essere ragionevolmente considerata sotto aspetto non serio la resistenza di chi esercita la

«sentimentalismo» e, al contempo, di tener fermo il principio generale per il quale «*maxima debetur puerō reverentia*», devono poi attentamente vagliarsi, caso per caso, le circostanze dalle quali possa desumersi che le minorenni siano, non tanto e non solo dal lato fisico, ma soprattutto «dal lato psichico, immature al coito fuori di matrimonio». Nella delicata «epoca dello sviluppo», quando desideri, curiosità e aspirazioni posso più cedere alle «lusinghe della vita cittadina», la natura femminile è maggiormente esposta al rischio<sup>126</sup>. Queste le parole e questo il pensiero di Gennaro Escobedo, che ci riconducono alla ‘tutela condizionata’ della giovane adolescente, la cui libertà e moralità sono misurate in relazione allo (e in funzione dello) *status coniugale* presente o futuro e a una sorta di incapacità, o ridotta e intermittente resistenza al vizio e alla stessa violenza, che sono componente ineludibile e ben radicata del discorso giuridico riferito alla vittima di delitti contro la sfera sessuale<sup>127</sup>.

La corruzione come «traviamento morale», nei suoi diversi gradi, dalla pura innocenza al meretricio (che di per sé può astrattamente ammettere, tuttavia, una corruzione ulteriore), è elemento costitutivo del reato, rispetto al quale l’indagine di merito e le argomentazioni di diritto pongono in primo piano il tema

---

prostitutione» (*Progetto Zanardelli*, II, p. 234). Ne emerge una inaspettata ‘sensibilità’ per la libertà femminile, proprio con riguardo a un profilo di donna che si pone fuori dai binari della moralità e dall’ordine sociale tutelato; al contempo, affiora una realtà che contempla socialmente che una giovanissima possa esercitare la “professione” in un postribolo, e ciò, «nonostante i divieti della legge e dei regolamenti, i quali non hanno la forza di sopprimere il fatto né di purificare la donna» (Manzini, 1922, p. 529, ove il riferimento è alla presenza di un “registro delle meretrici” sostanzialmente aggirato per le minorenni; più ampiamente sul fenomeno e sulla normativa in tema di prostituzione e pubblica sicurezza Cegna, 2023). Si noti altresì l’esigenza di una “seria resistenza” da parte della giovane oggetto di violenza, perché possa ritenersi attuata la corruzione e non, piuttosto, una *vis cara puellis*. Ma se la resistenza è idonea a interrompere la condotta criminosa, essa determina la configurabilità del solo tentativo? Ecco pronto un nuovo dubbio giurisprudenziale, esito inevitabile di una fattispecie costruita, di fatto, intorno al profilo della vittima, alla quale è sempre e comunque chiesta, come esprime Escobedo stesso in un suo magniloquente ricorso in Cassazione, una resistenza attiva, «che sola può dar luogo alla violenza» (cfr. nota alla sentenza Cass. Pen., 9 dicembre 1935, Ric. Tamburelli, Pres. Natali, in “Giustizia Penale”, 41, 1936, II, c. 325 (cc. 319-328).

<sup>126</sup> Escobedo in merito richiama espressamente Karl Joseph Anton Mittermeier (sull’influenza del quale cfr. Pace, 2000 e Pace Gravina, 2020, pp. 171 ss.) ed Edmondo Majno (Escobedo, 1911, p. 681).

<sup>127</sup> Carrara, ancora ai tempi della vigenza del codice penale sardo, ben argomenta sulla esigenza di una resistenza «seria» (che l’onestà non sia simulata!) e «costante» (veemente e inequivocabilmente esternata fino all’ultimo) che sola è prova del mancato consenso (cfr. Carrara, 1887, p. 317): se la dottrina dimostra, nel corso del Novecento, un progressivo allontanamento da questa impostazione, la giurisprudenza ricorre a lungo (sino ai nostri giorni?) ad essa, con seguente sostanziale ribaltamento dell’onere della prova in capo alla vittima.

dell'onore della giovane vittima e una capziosa valutazione della sua 'onestà'<sup>128</sup>. L'agente, infatti, da un lato, con i suoi atti deve produrre «una lesione effettiva dell'integrità morale del paziente, per quanto essa possa non provarsi che per via di apprezzamenti induktivi»<sup>129</sup>, dall'altro, può non corrompere una minore di sedici anni, anche in caso di congiunzione carnale, «in quanto essa, se fa perdere il fiore della verginità ledendo il corpo, integra e pura lasciar può moralmente la persona, offesa e immacolata l'anima di lei»<sup>130</sup>.

L'orientamento segnato dalla Corte di legittimità volge poi verso una «maggior protezione all'adolescenza ignara», nel corso del secondo decennio del Novecento e gli estremi del reato di corruzione si fanno più nitidi e rigorosi<sup>131</sup>. Ma con il codice Rocco si ripropone il tema interpretativo, che trova nuova linfa nella “corruzione morale” della persona di minore età, prevista quale causa espressa di esclusione della punibilità dall'art. 530<sup>132</sup>. Ivi, i disagi della giurisprudenza

<sup>128</sup> Cass. Pen., 4 ottobre 1892, Ric. Corbucci, Pres. De Cesare (in “Giurisprudenza Italiana”, 1892, II, cc. 372-373), afferma, cassando la decisione del 22 luglio 1892 della Corte d'Appello di Brescia, che al di sotto dei sedici anni «la corruzione va considerata come insita negli atti stessi, imperocché è quasi impossibile che una persona di quella età sia rotta al mal costume in tal guisa da non poter più oltre essere suscettibile di corruzione» (c. 373), ma più ampia giurisprudenza finisce col concentrarsi sull'esame delle «condizioni soggettive» della vittima, come si rileva in Cass. Pen., 27 novembre 1895, Ric. Mendes, Pres. De Cesare, in “Giurisprudenza Italiana”, II, cc. 30-32 (qui la vittima è una tredicenne presentata come «fanciulla leggiera, vivace e ardente», ma solo «anima parzialmente inquinata») e nelle decisioni conformi menzionate in nota redazionale. L'orientamento della Corte sul punto è ondivago, ma sono sempre più numerose le sentenze che ammettono un'indagine per verificare attraverso l'esame di fatto lo «stadio di corruzione»: Cass. Pen., 14 aprile 1904, Ric. Bruzzone, Pres. Lucchini, in “Giurisprudenza Italiana”, 1904, II, cc. 287-289; Cass. pen., Sez. II, 12 novembre 1908, Ric. Sabatino, Pres. Lucchini, in “Giustizia Penale”, 14, 1909, cc. 265-267; Cass. Pen. 14 gennaio 1909, Ric. Betti, Pres. Lucchini, in “Giustizia Penale”, 14, 1909, cc. 257-259; Cass. Pen., 19 dicembre 1911, Ric. Provenzano, Pres. Lucchini, in “Giustizia Penale”, 17, 1912, cc. 332-335; Cass. pen., Sez. II, 14 novembre 1912, Ric. Accreditato, Pres. Lucchini, in “Giustizia Penale”, 18, 1913, cc. 167-1695. Sotto la vigenza del codice Rocco, si vedano in casi riportati in nota n. 134.

<sup>129</sup> Cass. Pen., 14 gennaio 1909, Ric. Betti, Pres. Lucchini, in “Giustizia Penale”, 14, 1909, c. 259 (cc. 257-259).

<sup>130</sup> Cass. pen., Sez. II, 13 agosto 1909, Ric. Favolaro, Pres. Lucchini, Rel. Menichini, in “Giustizia Penale”, 14, 1909, cc. 1403-1410; conformemente Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 1911, in “Giustizia Penale”, 16, 1911, cc. 1537-1539.

<sup>131</sup> Garofalo, quale presidente della Seconda Sezione, determina tale brusco mutamento di direzione: si vedano Cass. Pen., Sez. II, 6 marzo 1914, Ric. Panariello, Rel. Garofalo, in “Giustizia Penale”, 19, 1914, cc. 662-663; Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 1914, Ric. Affinito, Rel. Garofalo, in “Giustizia Penale”, 19, 1914, c. 361.

<sup>132</sup> I dubbi interpretativi sono della giurisprudenza così come della dottrina. Manfredini, nel suo dettagliato e informato commento ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, parte del fortunato *Trattato di diritto penale* del Florian, esprime le sue

precedente trovano sbocco normativo in un reato che costruisce la protezione della giovane vittima intorno agli atti di libidine, a prescindere dal verificarsi di una corruzione (dunque un reato di pura condotta, o “reato materiale”, come usa dirsi all’epoca), configurato come reato di pericolo dal legislatore. Legislatore che, però, animato più dalla singolare preoccupazione di non incoraggiare al meretricio le minorenni che dalla «propaganda per la redenzione di minori corrotti»<sup>133</sup>, si premura di introdurre un comma conclusivo che esclude la

---

perplessità sulla dicitura «corruzione morale», particolarmente ove riferita a minori di anni 16: come «può dirsi possibile che si sia consolidata la personalità morale così da rendere possibile la immoralità completa? [...] Né vi ha bisogno di ricordare gli insegnamenti della psichiatria circa gli stadi di *prelogicità* e *premoralità* dei fanciulli [...] e quindi determina il dubbio che è sempre possibile in codesta età, salvo che non si tratti di soggetti patologici, la risurrezione, la rieducazione» (Manfredini, 1934, p. 223, corsivo dell’Autore). Chiare, inoltre, sono le difficoltà probatorie al riguardo, al punto che «il pericolo di un giudizio soggettivo e relativo alla personalità e all’ambiente del giudice è ovviamente sempre presente. Tutto ciò, giova riassumere, perché si disse *moralmente corrotta*» (*ibidem*, corsivo dell’Autore). E in effetti la complessità degli accertamenti in fatto emerge pure dalle riflessioni della dottrina. Manzini, ad esempio, sottolinea che la morale alla quale si fa riferimento è esclusivamente quella sessuale, e che la corruzione pur essendo una «anormale precocità psichica», non deve essere confusa con la «turpidine sessuale», che implica esperienza in quelli che non siano «piaceri sessuali normali»...insomma, la vaghezza della locuzione è palese, e spinge il grande penalista a definirla *a contrariais* e tautologicamente, come ciò che può considerarsi «in contrapposto all’ingenuità sessuale della maggior parte dei minorenni della stessa età» (Manzini, 1936, pp. 420-423).

<sup>133</sup> «Non poco si è disputato – si legge in relazione al progetto definitivo di codice – se sia possibile una corruzione ulteriore di minorenne già corrotto. Il Codice vigente nulla espressamente dice al riguardo. Si è, specialmente dalla dottrina, ritenuto che non sia da escludere una ulteriore corruzione in chi sia già corrotto, ma che non sia da ammettere nuova corruzione, quando la corruzione del minore sia già completa. Un argomento a favore di tale opinione si trae dall’ articolo 350 del Codice vigente, che, prevedendo la diminuente del fatto commesso sulla persona di una pubblica meretrice, non richiama l’articolo 335. Mi è parso che la realistica visione che dei rapporti sociali deve avere il legislatore, conduca ad escludere la esistenza del reato per i contatti con persona minore già corrotta; e ciò ho testualmente stabilito nell’ultimo capoverso dell’articolo 540. Ammirevole e degna di essere incoraggiata e sorretta è la propaganda per la redenzione di minori corrotti. Di tale opera redentrice lo Stato non deve disinteressarsi, ma il suo contributo non può spingersi fino al punto di stabilire una penalità aberrante, come quella che tende a tutela di un bene che più non esiste. Nel Progetto del 1927 avevo escluso il reato con un riferimento a una duplice ipotesi, quando cioè il minore fosse persona esercitante il meretricio, ovvero risultasse comunque moralmente corrotto (articolo 533, capoverso). Poiché, peraltro, si era osservato che, almeno in apparenza, tale formula potesse sonare un incoraggiamento del legislatore al meretricio delle minorenni, la parola “comunque” poteva prestarsi all’equivoco d’una interpretazione troppo larga, nel senso di escludere il reato sempre che esistesse una corruzione qualsiasi, anche di lieve grado; a contenere la eccezione in limiti obiettivi, ho preferita, nel testo definitivo, la

punibilità in caso di minorenne «già moralmente corrotta» e dunque, di fatto, sposta implicitamente (ancora) l'attenzione sulla vittima, sulla sua «frivolezza e civetteria»<sup>134</sup>. La nuova fattispecie lascia dunque ampio margine ai consueti (solo più analitici, per evoluzione tecnico-scientifica) accertamenti processuali invasivi sul corpo<sup>135</sup>, nella vita e intorno alla 'moralità' della giovane vittima che viva in un contesto di degrado, o comunque non cessa di riferirsi alla mancata presa in carico dell'educazione della minore da parte della sua stessa famiglia.

Un'altra quesitone delicata, che si mantiene viva fra i due codici e che si traduce in indagini intrusive, è la rilevanza dell'età con riguardo all'elemento soggettivo del reato: è configurabile un errore putativo, per reati che, come quelli «contro la moralità pubblica e il buon costume», all'età assegnano un ruolo costitutivo della fattispecie? I dubbi maturati entro la giurisprudenza sotto la vigenza del codice Zanardelli, soprattutto in tema di corruzione, incidono sulla nuova previsione generale introdotta nel codice Rocco all'art. 539, per il quale il colpevole di stali

dizione "se il minore sia persona moralmente corrotta". Il giudice dovrà, caso per caso, mediante i necessari accertamenti, stabilire se una corruzione morale del minorenne già realmente esista, in modo che gli ulteriori atti di libidine non abbiano più alcuna influenza corruttrice. Tale prova non contrasta col carattere, che il reato assume nel Progetto (reato di pericolo): poiché anche nel reato di pericolo la inesistenza del bene che dovrebbe dall'azione essere messo in pericolo esclude, in concreto, quella attitudine causale, senza di cui l'azione non può assorgere a reato» (*Progetto e Relazione Rocco*, II, pp. 321-322).

<sup>134</sup> Ancora di 'gradi' di corruzione, da accertarsi in concreto nei giudizi di merito, parlano Cass. Pen. 1 luglio 1932, Ric. Corbino, Pres. Seganti, in "Giustizia Penale", 37, 1932, II, cc. 1596-1597, nonché Cass. Pen. 17 aprile 1935, Ric. P.M. c. Leoncini, Pres. Saltelli, in "Giustizia Penale", 40, 1935, II, cc. 917-918, ove si precisa che frivolezza e civetteria comunque «non possono confondersi con lo stadio più avanzato, che per lo meno confina con la prostituzione». La prostituzione resta dunque uno *status-soglia* oltre la quale l'allarme sociale suscitato dalla violenza sessuale è significativamente ridimensionato, se non eliso. Già prima del codice del 1889 essa ha costituito una minorante specifica in caso di corruzione come di stupro (si veda, fra le altre, Cass. Torino, 15 luglio 1885, Ric. Gallo, Pres. Enrico, in "Giurisprudenza Italiana", II, cc. 528-529), poi è configurata quale circostanza attenuante speciale per stupro, atti di libidine e ratto, mentre è elemento idoneo ad escludere la configurabilità del reato in caso di corruzione (il mancato riferimento alla corruzione nell'art. 350 del codice Zanardelli è generalmente così interpretato dai giudici, ma si vedano le considerazioni in Majno, 1906, pp. 272-273). Infine, col codice Rocco, la professione di meretrice, generalmente riconosciuta come ragione di piena corruzione morale del soggetto che la pratica, è causa di esclusione della punibilità per la corruzione (art. 530) e cessa di rilevare *ex lege* in caso di altri reati sessuali, rimanendo elemento in fatto liberamente apprezzabile dal giudice.

<sup>135</sup> Di particolare interesse al riguardo è la voce encyclopedica curata dal dottor Giuseppe Ziino per il *Digesto Italiano* (Ziino, 1895), che significativamente affronta il tema di «stupro e attentati contro il pudore e il buon costume», nella prospettiva della medicina legale (e soprattutto delle prove processuali di tipo ginecologico), entro la quale sono declinati i reati coinvolti, con apprezzabile attenzione alla scienza giuridica.

reati, se commesso ai danni di un infra-quattordicenne, non può invocare a propria scusante *l'error aetatis*, e ciò per non indebolire «la difesa dei minori, specie nei periodi della fanciullezza e della pubertà, nei quali occorre una più energica ed efficace protezione»<sup>136</sup>.

Così formulata, la previsione del nuovo codice appare configurare, per significativa dottrina, una condizione oggettiva di punibilità<sup>137</sup>; a diverse conclusioni perviene parte della giurisprudenza, che vi identifica una presunzione *iuris et de iure*, così argomentando *a contrariis*, nel senso di una presunzione solo *iuris tantum* della *scientia aetatis* quando il delitto sia commesso nei confronti di un minore, d'età superiore ai quattordici anni<sup>138</sup>. Il ricorso a valutazioni e indagini in concreto, anche sull'aspetto 'adulto' della giovane che patisce gli atti sessuali, e soprattutto nella casistica in tema di corruzione<sup>139</sup>, torna ad essere ampiamente giustificato, non diversamente da quanto si verifica vigente il precedente codice.

### 5. Note conclusive anche sulla giurisprudenza come 'mezzo di contrasto'

La famiglia protegge i suoi componenti legittimi ed è la prima cellula costitutiva della società: è tendenzialmente questa la rappresentazione sottesa alle scelte normative del legislatore penale fra Otto e Novecento e la dottrina è ampiamente consonante, condividendone i fondamenti, soprattutto in età

<sup>136</sup> *Progetto e Relazione Rocco*, II, p. 327. La versione definitiva dell'originario articolo 549 è modificata con un abbassamento dell'età limite.

<sup>137</sup> Si veda in particolare Manfredini, 1934, p. 215. Conforme, nella giurisprudenza Cass. Pen., 14 luglio 1937, Ricc. Tonolini e Vitali, Pres. Saltelli, in "Giustizia Penale", 43, 1938, II, ccc. 415-417.

<sup>138</sup> Per un interessante caso, si veda Cass. Pen. 24 gennaio 1936, Ric. Delli Ponti e Simeone, Pres. Natali, in "Giustizia Penale", 41, 1936, II, cc. 600-603, con nota di Ernesto Battaglini.

<sup>139</sup> Anche per il lenocinio, fattispecie in parte sovrapponibile a quella di corruzione di minorenne (si veda *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia. Lavori della Commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro guardasigilli (Mancini), Parte Seconda: processi verbali ed emendamenti relativi al Libro Secondo del progetto (Novembre-Dicembre 1877)*, Roma Stamperia Reale, 1878, verbale n. 21, seduta del 25 novembre 1877, alle pp. 239 ss.), analogamente a quanto accade per la corruzione assume importanza l'età del soggetto o "agente passivo", sollevando di conseguenza una simile questione interpretativa relativa alla *scientia aetatis*, rispetto alla quale la giurisprudenza è oscillante, finché diviene uniforme orientamento interpretativo la presunzione della conoscenza. La giurisprudenza si chiede se l'elemento soggettivo del reato includa la consapevolezza dell'età, o se l'età non sia piuttosto un elemento oggettivo: la conoscenza o almeno la «ragionevole opinione dell'età» diviene elemento del reato (Cass. pen., Sez. II, 19 maggio 1911, Rel. Toccafondi, Pres. Lucchini, in "Giustizia Penale", 16, 1911, cc. 1219-1222). Si vedano, con l'entrata in vigore del codice Rocco, Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 1936, Ric. Bianchi, Pres. Saltelli, in "Giustizia Penale", 41, 1936, II, cc. 1299-1300; Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 1936, Ric. Delli Ponti e Simeone, Pres. Natali, in "Giustizia Penale", cc. 600-604.

fascista. La giurisprudenza muove da un'analogia precomprendone, quando è chiamata a focalizzare l'attenzione sui 'reati sessuali'<sup>140</sup> e sulle loro prevalenti (ed effettive) vittime. Ma l'attività interpretativa, immersa nel dato reale, quasi come un 'mezzo di contrasto' ci mostra l'ampia zona grigia del *family failure* e, con essa, i tratti malcelati della progressiva crisi di un intero sistema sociale<sup>141</sup>, in cui moralità familiare e pubblica, attraverso la dimensione retorica, fungono da ultimo baluardo di uno *status quo* in dissoluzione, palesato dalla casistica portata avanti le aule di tribunali e corti ci offre segno tangibile. Dal codice di matrice liberale alla progressiva generale 'pubblicizzazione' degli interessi penalmente tutelati che si registra nel corso del Novecento<sup>142</sup>, in cui la repressione del crimine diviene anche uno dei capisaldi della propaganda di regime con effetti sedativi dell'opinione pubblica<sup>143</sup>, famiglia e morale sociale svolgono un ruolo chiave, funzionale a una narrazione pubblica di solidità, ordine e radicamento identitario.

Ma, appunto, la giurisprudenza svela ampi margini di scollamento fra norma e realtà; non solo, rivela anche un'ostinata adesione dell'interprete a pregiudizi e preconcetti, anche tabù, che, filtrando attraverso gli articoli di legge, concorrono all'attività interpretativa medesima. Ne conseguono decisioni e argomentazioni nitidamente indicative di una radicata cultura, che tende alla marginalizzazione dei bisogni del minore, e ad una strumentale e rigida ipostatizzazione del femminile nel 'materno' e in termini di passività, inferiorità e dipendenza.

La variabile di genere, unita a quella principale dell'età, focalizzata sul fluido segmento adolescenziale, ha una rilevanza cruciale in relazione ai reati "relazionali" considerati in queste pagine, i quali reprimono la violenza fisica o psichica agita su soggetti di giovane età, ove essa sia conseguenza di condotte che investono la sfera sessuale dei soggetti coinvolti dal lato attivo e passivo. Proprio attraverso l'elemento connotante della sessualità, si apre un ampio varco sulla cultura di un'epoca, sulla sua 'morale', sull'esigenza (che si traduce nella politica legislativa e trova riscontro nella dimensione effettuale della norma di cui il giudice è protagonista) di controllo e mantenimento dell'ordine sociale attraverso il contenimento e la disciplina dei fattori 'perturbanti'.

<sup>140</sup> L'analisi della materia giurisprudenziale riferita a tali reati, offre «una chiave d'accesso privilegiata ai rapporti tra famiglia e Stato» con riguardo all'età liberale, com'è stato acutamente rilevato (Rizzo, 2022, p. 11), ma aggiungerei anche (e forse ancor più) in relazione all'età fascista.

<sup>141</sup> Cfr. Rizzo, 2022, pp. 9-22.

<sup>142</sup> Interessanti osservazioni in tema, con riguardo al titolo XI del Codice Rocco, imperniato sulla istituzione famiglia e ad oggi ancora sostanzialmente immutato, fatto salvo qualche tentativo di «ortopedia interpretativa», sono in Bertolino 2010, pp. 28 ss., ove si prende a riferimento il reato di incesto e le aberrazioni a cui il dettato normativo dà origine. Sull'incesto quale reato emblematico della tutela penale di tabù, si veda la posizione critica di Donini, 2010, pp. 89-90.

<sup>143</sup> Si riferisce in questi icastici termini a una certa strumentalizzazione del diritto penale Donini, 2010, p. 78.

E quali fattori possono essere più perturbanti di quelli che l'adolescenza, particolarmente se declinata al femminile, porta con sé? Di fronte a questa fonte di timori – e alla esigenza di compartmentare la società in ruoli e *status* per prevederne e controllarne le dinamiche – l'individualità, le libertà, i bisogni, le fragilità, il corpo dei minori guadagnano con fatica uno spazio autonomo nella dimensione giuridica. Alla fase di massima tutela dell'infanzia, età che si associa alla totale incapacità e dipendenza, succede l'adolescenza, che si identifica con un periodo di transizione, rispetto al quale è demandato all'interprete, sia quando valuta il soggetto attivo, sia quando osserva quello passivo del reato, il compito di decifrare maturità, pulsioni, continenza, autocontrollo.

Ed ecco che, nel soggetto passivo femminile nella fase della pubertà e del suo pieno sviluppo, è ricercata la «ritrosia innata del pudore»<sup>144</sup>, l'onorabilità e integrità morale, la verginità fisica e psichica, oltre alla propensione all'ubbidienza che si traduce anzitutto in una pedissequa adesione ai progetti familiari. In assenza di tali ‘indici’ si ritrae la mano protettrice dello Stato e quella che appare essere vittima può divenire vera colpevole di fronte alla collettività, attraverso un’assoluzione dell’imputato. Negli accertamenti, può giocare un peso determinante anche la valutazione della credibilità della persona offesa, che intorno a questi stessi indici ruota, mettendosi in dubbio, soprattutto a partire dal Novecento, l’attendibilità delle dichiarazioni e testimonianze dei minori, «proclivi per l’età al mendacio» particolarmente in caso di reati sessuali<sup>145</sup> e soprattutto se di sesso femminile. È,

<sup>144</sup> Cass. Pen. 4 giugno 1930, Ric. Costantini, Pres. Carrara, in “Giustizia Penale”, 35, 1930, c. 1423. Non cambia, dunque, la posizione espressa in età liberale, quando la giurisprudenza si sofferma sull’«innato pudore di cui natura» ha dotato la giovane e «che poi la renderebbe degna del futuro nome di sposa e di madre» (Cass. Pen. 19 luglio 1906, Ric. Bettini, Pres. Benedetti, in “Monitore dei Tribunali”, 47, 1906, p. 839), muovendo dall’assunto che il pudore sia il baluardo primo della moralità (cfr. Pessina, 1906, pp. 258 ss.).

<sup>145</sup> Cfr. Cass. Pen. 23 aprile 1937, Ric. Di Stefano, Pres. Saltelli, in “Giustizia Penale”, 42, 1937, II. Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire legittima fonte di convincimento, ma l’attendibilità delle stesse deve essere attentamente vagliata soprattutto se manchino altri elementi di prova: Cass. Pen. 16 gennaio 1939, Ric. Stilo, Pres. Rende, in “Giustizia Penale”, 44, 1939, II, cc. 295- 296 (si vedano anche le sentenze richiamate nella nota redazionale alla sentenza); Cass. Pen. 3 aprile 1939, Ric. Cagnolati, Pres. Natali, 44, 1939, II, cc. 982-985. Il tema delle dichiarazioni del soggetto offeso si fonde con quello della testimonianza dei minori e mantiene, anche in letteratura giuridica e criminologica, una speciale attenzione per il soggetto femminile: è, ad esempio, «universalmente ammesso», che le «deposizioni delle ragazze minori dei 15 anni devono essere considerate ancora con maggiore riserva in materia di delitti di attentato al pudore» e che «particolarmente le affermazioni delle giovanette sotto i 15 anni che depongono in giustizia debbono essere considerate con maggiori riserve di quelle dei minori della stessa età». Escobedo così sintetizza un orientamento dominante, riportandolo nei suoi atti di causa, attingendo a Edmond Locard, Benjamin Mendelsohn, Alexandre Lacassagne (si veda la nota a Cass. Pen., 16 febbraio 1940, Ric. Pramaggiore, Pres. Gifuni, 45, 1940,

questa, una diffidenza che contribuisce a soffocare le vittime e che si staglia nitida quando si analizzano in particolare i fascicoli processuali della giurisprudenza di merito.

Proprio a tale ampio materiale archivistico, alla sua complessità, ho iniziato a dedicare la mia attenzione sulla scorta delle questioni e dei temi qui proposti. Attraverso le carte processuali che crudamente immortalano le vite gracili e precarie di giovani vittime, spesso di umile o umilissima condizione sociale, le adolescenti violate, stuprate o corrotte, non sono anonime iniziali puntate fra le fitte righe a stampa della cronaca locale, né i personaggi secondari che in qualche decisione della Cassazione emergono tratteggiate con impietose caratteristiche da *feuilleton*. I fascicoli di procedimento implacabilmente sciorinano nomi e cognomi, professioni, profondità delle ferite, disagi e drammi familiari, che divengono preziose prove e utili indizi, non solo nell'ambito delle indagini processuali d'epoca, ma anche, in diversa prospettiva, nel contesto di un'indagine storico-giuridica.

### *Bibliografia*

- Alessi G., 2006: *Il soggetto e l'ordine*, Torino, Giappichelli
- Ascenzi A., Sani R. (eds.), 2020: *Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall'Unità ad oggi*, Milano, Franco Angeli
- Attanasio F., 2019: *Il minore vittima di reato: i maltrattamenti in famiglia nel regno d'Italia*, in "Italian Review of Legal History", 5, n. 7, pp. 231-253
- Azara L., 1999: *Lo Stato lenone: il dibattito sulle case chiuse in Italia, 1860-1958*, Melzo, Cens
- Babini, V.P., 2014: *Maria Montessori. Liberare la madre: la pedagogia come maternità sociale*, in M.T. Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, S. Soldani (eds.), *Di generazione in generazione. Le italiane dall'Unità a oggi*, Roma, Viella
- Baccelli M., 1909: *Su l'attendibilità delle accuse e testimonianze dei fanciulli*, in "Rivista di psicologia applicata alla pedagogia ed alla psicopatologia", 5, pp. 126-143
- Benvenuto G., 1928: *La corruzione di minorenni nel progetto Rocco*, in "La scuola positiva", p. I, pp. 246 ss.
- Bertolino M., 2010: *Il minore vittima di reato*, Torino, Giappichelli
- Bianchi A., 2001: *La storia della scuola in Italia dall'Unità ai giorni nostri*, in L.

---

II, cc. 340-355). Nella letteratura menzionata da Escobedo in argomento, spicca anche il fortunato studio di Mario Baccelli dottore al Manicomio Provinciale di Brescia, importante nosocomio, che offre un interessante spaccato dei metodi di indagine empirica dell'epoca (Baccelli, 1909).

- Pazzaglia, R. Sani (eds.), *Scuola e società nell'Italia unita. Dalla Legge Casati al Centro-Sinistra*, Brescia, La Scuola, pp. 499-52
- Bianchi Riva R., Storti C., 2016: *L'imputabilità del minore: profili storici*, in D. Vigoni (ed.), *Il difetto d'imputabilità del minorenne*, Torino, Giappichelli, p. 25 ss.
- Cambi F., 2005: *Le pedagogie del Novecento*, Roma-Bari, Laterza
- Carfora F., 1891: *Corruzione di minorenni*, in *Digesto Italiano*, VIII, Torino, UTET, pp. 950-978
- Carrara F., 1888<sup>VI</sup>: *Programma del corso di diritto criminale dettato nella r. Università di Pisa. Parte Speciale*, III, Lucca, Canovetti
- Carrara F., 1887<sup>VI</sup>: *Programma del corso di diritto criminale dettato nella r. Università di Pisa. Parte Speciale*, II, Lucca, Canovetti
- Carrara F. 1871: *Programma del corso di diritto criminale dettato nella r. Università di Pisa. Parte Generale*, Lucca, Giusti
- Cavina M., 2012: *Il diritto di famiglia*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice: diritto*, Roma, pp. 349-356
- Cavina M., 2011: *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza
- Cavina M., 2007: *Il padre spodestate. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari, Laterza
- Cazzetta G., 1999: *Paesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè
- Cazzetta G., 1997: "Colpevole col consentire". *Dallo stupro alla violenza sessuale nella penalistica dell'Ottocento*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 79, p. 424 ss.
- Cegna A., 2023: *Donne pubbliche. Tolleranza e controllo della prostituzione in età fascista*, Roma, Viella
- Cegna A., 2020: *Femminilità pericolose. Le internate nel regime fascista*, in L. Azara, L. Tedesco (eds.), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma, Viella, pp. 149-168
- Colao F., 2023 : *La "condizione morale e giuridica della donna" banco di prova di una modernizzazione mancata nell'Italia giolittiana*, in F. Mastroberti, M. Pignata (eds), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità incompiuta*, Napoli, ESI, pp. 59-71
- Colao F., 2019: *Il diritto per i minori, i diritti dei minori. Itinerari nell'Italia del Novecento*, in "Italian Review of Legal History", 5, n. 10, pp. 318-383
- Colao F., 2016: "L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio". *La giustizia 'educatrice' per i minori nell'Italia liberale*, in "Historia et ius", 10, paper 1
- De Cristofaro E., 2023: *Il matrimonio riparatore. Ricomposizione dell'onore e*

- libertà di scelta*, in F. Mastroberti, M. Pignata (eds), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità ‘incompiuta’*, Napoli, ESI, pp. 75-91
- De Luca F., 1910: *La congiunzione carnale con la minore dei sedici anni è sempre un delitto?*, in “Rivista di diritto e procedura penale”, I, 1, pp. 590 ss.
- Diasio N., 2022: *Stati corporei e categorie d’età*, in “Antropologia”, 9, n. 1, pp. 37-52
- Diasio, N., 2019 : *Une biopolitique à bas bruit. Temps, normes de croissance et intensification du corps masculin à l'aube du 20e siècle*, in “Recherches sociologiques et anthropologiques”, 50, n. 1, pp. 45-76
- Diasio, N., 2014: *Repenser la construction des âges : sortie de l'enfance et temporalités plurielles*, in “Revue des sciences sociales”, 51, pp. 16-25
- di Renzo Villata M.G., 2020: *Lo stupro tra passato e presente, ovvero... lo stupro negli Elementa iuris criminalis di Filippo Maria Renazzi*, in A. Santangelo e G. Ziccardi (eds.), *Tra odio e (dis)amore: Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all’età digitale*, Giuffrè-Francis Lefebvre, pp. 77-119
- di Renzo Villata M.G., 2015: *Noterelle sulle spose bambine tra medioevo ed età moderna*, in A.C. Amato Mangiameli (ed.), *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, Torino Giappichelli
- di Renzo Villata M.G., 2014: *Il matrimonio civile*, in *Avvocati. Protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna, pp. 123 ss.
- di Renzo Villata M.G., 2011: *Leggendo oggi la disciplina dei reati contro la famiglia, in Scuola positiva e Codice Rocco. Atti del convegno nazionale in ricordo di Giuliano Marini*, Torino, 21-23 ottobre 2010, Padova, CEDAM, pp. 373-406
- di Renzo Villata M.G., 2010: *Il lungo cammino verso la depenalizzazione. L’adulterio dal codice Zanardelli al codice Rocco*, in *Il codice penale per il regno d’Italia (1930): il Codice Rocco*, scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, pp. CLV-CXVIII
- Di Simone M.R., 2017: *I diritti delle donne nell’Italia Unita*, in A.C. Amato Mangiameli (ed.), *Diritti umani e genere. Fondamenti scientifici, antropologici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza*, Torino, Giappichelli, pp. 10-19
- Donini M., 2010: *“Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale del sentimento. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’ “offence” di Joel Feinberg*, in A. Cadoppi (ed.), *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, Milano, Giuffrè, pp. 41-99
- Duprat G.L., 1909: *La criminalité dans l'adolescence: cause et remèdes d'un mal social actuel*, Paris, Alcan
- Ehrlich J.S., 2009: *You can steal her virginity but not her doll: the Nineteenth century campaign to raise the legal age of sexual consent*, in “Cardozo Journal

- of Law&Gender", 15, n. 2, pp. 229-245
- Escobedo G., 1911: *Il reato di corruzione di minorenni nella recente della Corte Suprema*, in "La giustizia penale", 18, cc. 673-714
- Fanlo Cortés I., 2008: *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Torino, Giappichelli
- Fanthou B., 2008: *Les attentats à la pudeur dans la Corrèze de la Belle Époque. Des jeunes filles soumises au pouvoir masculin*, in "Siècles", 28, pp. 11-23
- Ferrua P., 2010: *Dal Codice di rito del 1913 al codice del 1930*, in *Il codice penale per il regno d'Italia (1930): il Codice Rocco*, scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, pp. CCXXXV-CCLI
- Foucault M., 2019: *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, I, Milano, Feltrinelli (I ed. Italiana, 1978)
- Fusar Poli E., 2023: *La verità del 'delitto ancillare'. Indizi fra le pagine de La scomparsa di Majorana*, in Cappuccio A., Pace Gravina G. (eds.), *Leonardo Sciascia e la Storia del diritto*, collana LawArt. Studi di Diritto, Arte, Storia, I, Messina, Messina University Press, pp. 149-175
- Fusar Poli E., 2021: 'Venere forense': corpo, libertà e morale nel discorso dei giuristi fra Otto e Novecento, in Latini C. (ed.), *Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica*, Atti del convegno della Società Italiana di Storia del diritto. Camerino, 27-29 settembre 2018, Torino, Giappichelli, pp. 179-212
- Fusar Poli E., 2020a: *The physical body through the juridical lens: an issue of law of innovation and of innovation in law (XIX-XX cent.)*, in Meccarelli M., Paixão C., Roesler C. (eds.), *Innovation and Transition in Law: Experiences and Theoretical Settings*, Madrid, Dykinson/UC3M, pp. 247-271
- Fusar Poli E., 2020b: *Confluenze e interferenze fra morale e diritto: sguardi attraverso le sentenze penali dell'Otto-Novecento*, in "Historia et Ius", 18, paper 20
- Garlati L., 2016: *Honour and Guilt. A Comparative Study on Regulations on Infanticide Between the Nineteenth and Twentieth Century*, in M.G. di Renzo Villata (ed.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Springer, pp. 257-282
- Garlati L., 2012: *La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia postunitaria*, in "La Corte d'Assise", 2(1-2), pp. 17-74
- Gazzetta L., 2018: *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma, Viella
- Ghizzoni C., Polenghi S. (eds.), 2008: *L'altra metà della scuola. Educazione e lavoro delle donne tra Otto e Novecento*, Torino, SEI
- Giglioli D., 2024: *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Milano, Nottetempo

- Grazioli G., 1911-1915: *Ratto*, in *Digesto Italiano*, vol. XX, p. I, Torino, UTET, pp. 172-195
- Grossberg M., 2003: "A Protected Childhood". *The Emergence of Child Protection in America*, in W. Gamber, G. Grossberg, H. Hartog (eds), *American Public Life and the Historical Imagination*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, pp. 213-239
- Guarnieri P., 2008: *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei minori in Italia*, in "Contemporanea", 11, n. 2, pp. 195-219
- Hall G. S., 1904: *Adolescence. Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education*, 2 voll., New York, Appleton&Co.
- Halpérin J.-L., 2023: *Doctrinal circulations in criminal law 1764-1914*, in "Comparative Legal History", 11, II, pp. 128-153
- Impallomeni G.B., 1890: *Il Codice Penale italiano*, voll. I,II, Firenze, Civelli
- Key E., 1906: *Il secolo dei fanciulli*, Torino, Bocca (ed. or., *Barnets århundrale*, 1900);
- Landucci G., 1989: *I positivisti e la «servitù» della donna*, in S. Soldani (ed.), *L'educazione delle donne. Scuola e modelli di vita femminile nell'Italia nell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, pp. 463-489
- Lucifero F., 1927: *Sul reato di corruzione di minorenne (Cod. pen. art. 335)*, in "La scuola positiva", p. II, pp. 340 ss.
- Lucifero F., 1925: *La circolare orlando 11 maggio 1908*, in *Dizionario Penale, I-II Leggi speciali, Anno 1925*, Città di Castello
- Majno L., 1906: *Commento al Codice Penale italiano*, p. II, Torino, Tedeschi
- Manfredini M., 1934: *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Delitti contro la famiglia. Titoli IX e XI del libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale coordinato da Eugenio Florian*, vol. Milano, Vallardi
- Manfredini M., 1918: *Gli atti di libidine e la corruzione nel delitto di cui all'articolo 335 c.p.*, in "Rivista di diritto e procedura penale", II, p. 425
- Manfredini M., 1915: *La corruzione di minori*, in "Rivista di diritto e procedura penale", I, pp. 193 e ss.;
- Manzini V., 1936: *Trattato di diritto penale italiano. Secondo il codice del 1930*, Vol. VII, Torino, Unione Tipografico editrice Torinese
- Manzini V., 1922: *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, Torino, Unione tipografico-editrice torinese
- Manzini V., 1915: *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, Milano, F.lli Bocca ed.
- Manzini V., 1908: *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, Milano, F.lli Bocca ed.
- Marchetti P., 2024: *Catene del corpo e catene dell'anima. Breve storia del reato di plagio nell'esperienza giuridica italiana*, in "Historia et Ius", 25, paper 7

- Marro A., 1898: *La pubertà. Studiata nell'uomo e nella donna in rapporto all'antropologia, alla psichiatria, alla pedagogia ed alla sociologia (Con 4 tavole grafiche e 4 figure)*, Torino, F.Ili Bocca
- Masferrer A.D. (ed.), 2023: *Los delitos contra la honestidad en España (1870-1978). Contribución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a su configuración jurídica*, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson Reuters
- Masferrer A.D., 2020: *De la honestidad a la integridad sexual. La formación del Derecho Penal sexual español en el marco de la cultura occidental*, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson Reuters
- Massironi A., 2023: *La malitia dell'innocente: il minore delinquente nella prima età moderna*, in "Historia et Ius", 24, paper 9
- Mastroberti F., 2018: *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in "Historia et Ius", 14/2018, paper 9
- Mattone A., Moretti M., Signori E. (eds), 2023: *La riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna, Il Mulino
- Meldini P., 1975: *Sposa e madre esemplare: ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Rimini – Firenze, Guaraldi
- Melograni P., 1988: *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza
- Mintz S., 2008: *Reflections on Age as a Category of Historical Analysis*, in "The Journal of the History of Childhood and Youth", 1, n. 1, pp. 91-94
- Mortara A., 1890-1891: *Buon costume e ordine delle famiglie (delitti contro il)*, in *Digesto Italiano*, V, Torino, pp.1023-1033
- Musumeci E., 2015: *Emozioni, crimine, giustizia: un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli
- Pace G., 2020: «A-t-on, dans un âge si tendre, une volonté certaine?»: «dubbi» e «certezze» sull'imputabilità minorile tra Otto e Novecento, in "Quaderno di storia del penale e della giustizia", 2, pp. 167-176
- Pace G., 2000: *Il discernimento dei fanciulli: ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, Giappichelli
- Passaniti P. (ed.), 2016: *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, Franco Angeli
- Passaniti P., 2014: *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in L. Lacchè, M. Stronati (eds.), *Questione criminale e identità nazionale*, Macerata, EUM
- Passaniti P., 2011: *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano
- Passarella C., 2020: *Between Leniency and Severity Family Life and Criminal Behaviours at the Court of Assize of Venice, 1871-1898*, in "Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History&Societies", 24, n. 2, pp. 97-120

- Pessina, E., 1906: *Manuale del diritto penale italiano*, p. II: *Norme speciali sui delitti*, Napoli, Marghieri
- Pierret R., 2013: *Apaches et consorts à l'origine des tribunaux pour enfants*, in "Vie Sociale", 4, pp. 79-96
- Pignata M., 2016: "Dal" *Corpo e "sul" Corpo della donna. Il reato di stupro fra Ottocento e Novecento*, in "Questione Giustizia", 2, pp. 175-180
- Pino G., 2016: *Diritto e morale*, G. Bongiovanni, G. Pino, C. Roversi (eds.), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Torino, Giappichelli, pp. 3-30
- Pino G., 2011: *Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici*, in "Giurisprudenza costituzionale", 56, 1, pp. 965-997
- Pironi T., 2010: *Da Ellen Key a Maria Montessori: la progettazione di nuovi spazi educativi per l'infanzia*, in "Ricerche di Pedagogia e Didattica", 5, n. 1
- Porciello A., 2019: *Morale. Una questione di punti di vista*, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (eds.), *Dimensioni del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 59-84
- Ranieri S., 1925: *In tema di ratto improprio*, in "Monitore dei Tribunali", LXVI, pp. 161-162
- Quincy-Lefebvre P., 2016: *Le droit pénal et les âges de la vie*, in "Revue d'histoire de l'enfance «irrégulière»". Le Temps de l'histoire", 18: *Le psychiatre, l'enfant et l'État*, pp. 15-36
- Radica C., 2017: *Innocenti e "maliziose". Bambine in tribunale a Firenze nel lungo Ottocento*, in S. Feci, L. Schettini (eds.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, pp. 107-123
- Rizzo D., 2022: *Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Roma, Viella
- Rizzo D., 2003: *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in "Quaderni Storici", 38, 112/1, pp. 215-242
- Robertson S., 2005: *Crimes Against Children: Sexual Violence and Legal Culture in New York City, 1880-1960*, Chapel Hill, University of North Carolina Press
- Rocco Art., 1913: *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano, F.lli Bocca
- Rossi F., 2020: *Un 'punto di non ritorno'. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l'età liberale*, in A. Santangelo e G. Ziccardi (eds.), *Tra odio e (dis)amore: Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'età digitale*, Giuffrè-Francis Lefebvre, pp. 169-216
- Rossi F., 2016: *Children of a Lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as Revealed by the Liberal Era Judicial Record (Late 19th—Early 20th Century)*,

- in M.G. di Renzo Villata (ed.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the contemporary Era*, Springer, pp. 283-312
- Saraceno C., 1992: *Le donne nella famiglia: una complessa costruzione giuridica 1750-1942*, in M. Barbagli, D. Kertzer (eds.), *Storia della famiglia italiana, 1750-1950*, Bologna, Il Mulino, pp. 103-128
- Sbriccoli M., 2009: ‘*Deterior est condicio foeminarum*’. *La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia, Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, I, pp. 1247-1265, originariamente in G. Calvi (ed.), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 73-91
- Schettini L., 2023: *Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali 1890-1940*, Roma, Viella
- Scott J., 1986: *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in “American Historical Review”, 91, 5, pp. 1053-1075
- Seveso G., 2018: *Il diritto delle bambine all’istruzione sulle pagine di due riviste dell’inizio del Novecento: «Unione Femminile» e «La difesa delle lavoratrici»*, in “Diacronie. Studi di storia contemporanea”, 34, 2
- Sighele S., 1911: *La crisi dell’infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, La rinascita del libro
- Sighele S., 1910: *Eva moderna*, F.Ili Treves, Torino
- Signori E., 2023: *La Riforma Gentile, l’istruzione superiore femminile e le professioni negate*, in A. Mattone, M. Moretti, E. Signori (eds), *La riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna, Il Mulino, pp. 129-147
- Stolzi I., 2019: *La Parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in “Studi Storici”, 2, pp. 253-287
- Stronati M., 2012: *Il socialismo giuridico e il solidarismo*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice: diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
- Stronati M., 2011: *Un’idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza “minorile” nel primo Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 40, pp. 813-867
- Terlizzi G., 2013: *Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale*, Napoli, ESI
- Testuzza M.S., 2023: *Guerra e divieto di violenza contro le donne. Note minime sull’utilizzo di un incisivo tópos etico-giuridico*, in E. De Cristofaro e M.S. Testuzza (eds.), *Tempi difficili. Crisi e trasformazioni otto-novecentesche tra storia e diritto*, Bonanno, Acireale, pp. 71-92;
- Testuzza M.S., 2019: *Il fatto della generazione: un ponte gettato a far arco (A*

- proposito di Genesis. XVII/1. La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti, a cura di Stefania Bartoloni e Daniela Lombardi),* in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 48, pp. 785-815
- Testuzza M.S., 2013: *Matrimonio e codici. L'ambiguo statuto della corporeità*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 47, pp. 281-321
- Thiercé A., 1999: *Histoire de l'adolescence (1850-1914)*, Paris, Belin
- Tomasi T. et all. (eds), 1982: *Scuola e società nel socialismo riformista (1891-1926). Battaglie per l'istruzione popolare e dibattito sulla "questione femminile"*, Firenze, Sansoni
- Tuozzi P., 1909: *I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano a cura di E. Pessina*, IX, Milano, S.E.L.
- Ungari P., 1974: *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, Il Mulino
- Valsecchi C.M., 2023: *Diritto e famiglia. Metamorfosi e continuità della "cellula fondamentale" Dal mundio alla stepchild adoption*, in A.A. Cassi (ed.), *Le danze di Clio e Astrea. Fondamenti storici del diritto europeo*, Torino, Giappichelli, pp. 395-458
- Venturoli M., 2015: *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, Jovene
- Viazzì P., 1900: *Ratto*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, XIV, 1, pp. 198-230
- Viazzì P., 1896: *Sui reati Sessuali. Note ed appunti di psicologia e giurisprudenza. Con prefazione del prof. Enrico Morselli*, Torino, F.lli Bocca
- Vinci S., 2015: *Le custodi dei focolari. I diritti delle donne durante il fascismo*, in R. Pagano, F. Mastroberti (eds.), *La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*, Quaderni del Dipartimento Jonico, 1, Bari, pp.166 141
- Ziino G., 1895: *Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume (Medicina Legale)*, in *Digesto Italiano*, vol. XXII, p. II, Torino, UTET